

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. — *Congedo. = Discussione del disegno di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, modificato dal Senato — Approvazione dei primi quattro articoli — Opposizione del deputato Sineo all'articolo 5, ribattuta dai deputati Sanguinetti, Pasini relatore, Broglio e Lanza — La proposta Sineo è rigettata — Risoluzione proposta dal deputato Petruccelli a tutela della competenza della Camera elettiva, circa la modificazione finanziaria fatta dal Senato a quell'articolo — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici Menabrea e dei deputati Colombani, Alfieri e Michelini — È rinviata al fine — Obbiezioni del deputato Alfieri all'articolo 8, e chiarimenti del relatore Pasini — Obbiezioni e domande del deputato Mancini sull'articolo 30, relativo al limite dell'imposta, e dichiarazioni del relatore Pasini — Osservazioni dei deputati Sanguinetti e Michelini, e voto motivato dal deputato Sineo, ritirato — Altre obbiezioni dei deputati Sineo e Saracco, e risposte del relatore — Obbiezioni dei deputati Colombani, Sineo e Cavallini al 32°, e schiarimenti dei deputati Broglio e Pasini relatore — Emendamento del deputato Robecchi Giuseppe al 37°, oppugnato dal relatore, e ritirato — Altro voto motivato del deputato Petruccelli, nello stesso senso delle riserve, combattuto dal deputato Broglio — È ritirato dopo istanza del ministro Menabrea — votazione ed approvazione di questo intero disegno di legge, e di quello per maggior spesa alla stazione della ferrovia di Genova. = Relazione sul disegno di legge per l'attivazione di un nuovo catasto nei comuni di Lucca e di Viareggio.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

9671. La Giunta municipale di Casale Monferrato ed i sindaci di quel circondario ricorrono contro il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

9672. Il Consiglio comunale di Galatro fa istanza perchè quel comune venga costituito a capoluogo di mandamento, od almeno annesso a quello di Laureana.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Scrive il deputato Ginori-Lisci, che per avviso dei medici, egli non potrà esser libero dalla malattia, che lo impedi sinora di trovarsi alla Camera, prima del ritorno della primavera. Prega quindi che gli si dia un congedo, tuttavolta che la Camera non pensi che egli debba chiedere la sua demissione.

Facendomi interprete dei sentimenti della Camera, credo che essa vorrà accordare invece al nostro collega un congedo che io proporrei di due mesi.

Varie voci. Sì! sì!

(È accordato).

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, MODIFICATO DAL SENATO, PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per tassa sulla ricchezza mobile.

La discussione generale è aperta.

Non essendovi osservazioni in contrario, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(È chiusa).

Si passerà pertanto alla discussione degli articoli.

« **CAPO I. Base dell'imposta sulla ricchezza mobile e modo di ripartirla.** — Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864 colle norme seguenti. »

(È approvato).

« Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

« a) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria, urbana e rurale;

« b) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal decreto reale 10 maggio 1863;

« c) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'indu-

stria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

« d) Per un decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

« e) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;

« f) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;

« g) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

« Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TORRIGIANI. A me spiace di non vedere l'onorevole ministro delle finanze al suo posto...

Una voce. È assente per indisposizione.

TORRIGIANI. Ignoravo che un incomodo di salute lo tenesse assente da questo recinto. Era mio desiderio di chiedere all'onorevole ministro delle finanze se, ad onta della soppressione...

PRESIDENTE. Perdoni; ella, a quanto mi pare, intende interpellarlo; in questo caso devo dar lettura di una lettera che dal signor ministro delle finanze ricevo appunto in questo momento:

« Signor Presidente Riveritissimo,

« Per guarire dall'ostinatissimo raffreddore che mi travaglia, rimango oggi in letto, e non verrò alla Camera.

« È dinanzi ad essa il progetto di legge sulla ricchezza mobile; ma siccome la Commissione accetta tutti gli emendamenti del Senato, nè io dissento dai medesimi, così mi sembra che la mia presenza non sia necessaria.

« Qualora poi alcun oppositore m'interpellasse direttamente, piaccia alla S. V. di pregarlo ad attendere pochi minuti, e mi mandi avviso, che sarò immediatamente ai suoi ordini. »

Dunque, se l'onorevole Torrigiani crede abbastanza importante l'interpellanza che vuol fare al ministro, lo manderò a chiamare.

TORRIGIANI. No; siccome si tratta unicamente di una dichiarazione che, credo, l'onorevole ministro non avrà difficoltà di fare, e la quale non deve impedire punto la discussione di questo progetto di legge, io mi riservo di farne mozione ad altro momento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

« Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più comuni.

« Questi consorzi saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

« Questo riparto, preparato dalle autorità finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'autorità finanziaria non consente alla riforma, il prefetto decide. »

(È approvato).

« Art. 4. I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi. »

(È approvato).

« Art. 5. Ogni individuo o ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Su quest'articolo cade una delle più importanti variazioni fatte dal Senato. Gli articoli 5 e 6 erano stati saviamente discussi nella Camera. Fu con somma maturità adottato il concetto contenuto in quegli articoli.

Io credo che col sottoporre a tributo i capitali posseduti all'estero si è fatto in allora un atto di giustizia e un atto sommamente utile; non posso conseguentemente assentire alla variazione fatta dal Senato.

Da noi si osservava in allora che sarebbe assurdo, sarebbe iniquo che quel cittadino il quale gode di tutta la protezione delle leggi e di tutti i vantaggi che da esse sono concessi, usufruttandoli nella proporzione delle ampie ricchezze di cui è dotato, debba essere esente dall'imposta, quando a lato di lui un povero industriale dovrà privarsi di una parte considerevole del prodotto del suo lavoro.

Questo contrasto per noi era insoffribile, ed abbiamo insistito, perchè la legge si sancisse nel modo che fu da questa Camera approvato, per cui anche le ricchezze che si tengono all'estero, quando sono godute nello Stato, debbono dar luogo ad un'imposta in ragione della protezione di cui gode nello Stato colui che è di questa ricchezza rivestito.

TORNATA DEL 30 GENNAIO

Il Senato vi propone il contrario: vuole che quegli che possiede anche molti milioni, a cagion d'esempio, iscritti sul Gran Libro di Francia o sul debito pubblico d'Inghilterra, possa stare in mezzo a noi con tutto il lusso che gli permettono le sue immense ricchezze, senza pagare un soldo di contribuzione.

SANGUINETTI. Domando la parola.

SINEO. Io credo che la Camera debba persistere in ciò che aveva così saviamente deciso, e credo che noi saremmo altamente riprovati dai nostri committenti, se dopo aver votato sopra una base così ragionevole venissimo così facilmente ad adottare precisamente il contrario di ciò che avevamo voluto.

Propongo che si ritorni al primitivo concetto del progetto di legge.

SANGUINETTI. Io per me do all'articolo 5 riformato dal Senato un'interpretazione diversa da quella che gli viene attribuita dall'onorevole deputato Sineo.

Egli fa un'ipotesi di un tale che abiti nello Stato, ma che abbia la sua ricchezza mobile, per esempio, sul Gran Libro di Francia; questi a termine dell'articolo 5 andrebbe esente dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Ora io rispondo all'onorevole Sineo che a termini dell'articolo 5 colui che abbia una ricchezza mobile, ovunque si trovi la fonte di questa ricchezza mobile, dal momento che questa ricchezza mobile è protetta nello Stato ed è qui da lui goduta, egli, secondo quest'articolo, va soggetto all'imposta; a mio avviso un tale che abbia dei redditi sul Gran Libro di Francia dal momento che abita nello Stato e che consuma questi redditi nello Stato non vi ha dubbio che è colpito da quest'articolo 5.

Voci. No! no!

SINEO. Si è fatta una variazione per impedir questo.

SANGUINETTI... poichè l'articolo 5 dice ogni individuo od ente morale, sia dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. Or bene, chi avesse un reddito dalle cedole del debito pubblico francese ed introducesse questo reddito nello Stato, egli possederebbe nello Stato una ricchezza mobile, e come possessore di ricchezza mobile esistente nello Stato, perchè ivi trasferito, sarebbe, non v'ha dubbio, colpito dall'articolo 5. (*No! no!*)

Io la intendo in questo modo.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore ha chiesto la parola.

PASINI, relatore. Io non posso acconsentire nè coll'onorevole Sineo, nè coll'onorevole Sanguinetti.

L'onorevole Sanguinetti dà all'articolo 5 un'interpretazione che è respinta dall'articolo 6, dove appunto il Senato, al pari di noi, si è fatto il preciso dovere di spiegare il significato vero delle parole *che ha nello Stato*.

L'articolo 6 dice: *Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato*. E qui vi sono alcune categorie, le quali in modo per così dir materiale ed estrinseco possono dirsi esistere nello Stato. Poi vi è un'ultima alinea che aggiunge:

« E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

Nel senso della legge si ha nello Stato ciò che è dovuto da persona che qui domicilia o risiede.

Ecco perchè io credo che l'onorevole Sanguinetti non possa opporsi al senso dato dall'onorevole Sineo agli articoli 5 e 6.

D'altronde risulta troppo chiaramente dalle discussioni avvenute nel Senato, e nella relazione è chiaramente spiegato che il senso degli articoli 5 e 6 è quello dato dall'onorevole Sineo.

Io poi non mi sono preoccupato dei timori dell'onorevole Sineo, e ciò per una ragione che spero sarà da lui facilmente apprezzata.

Di che si tratta qui, o signori? Si tratta che secondo la redazione del Senato sfuggiranno all'imposta quelle ricchezze possedute da un cittadino, le quali si produrranno fuori dello Stato. Questo, come è detto nella relazione, è certamente un inconveniente, ma non è un inconveniente grande, prima di tutto perchè ora si tratta di un anno solo, poi perchè questo cittadino avrebbe diritto di dedurre dall'imposta relativa alla ricchezza che si producesse fuori dello Stato, l'imposta che pagasse fuori dello Stato: e dove vi sono ricchezze, vi sono anche imposte come in Francia ed in Inghilterra, ed è quanto dire nei paesi ai quali ha alluso l'onorevole Sineo.

Laonde quale importanza può mai esservi se per quest'anno in cui il contingente è assai mite, qualche cittadino, il quale abbia un reddito che si produca fuori dello Stato, sfugga all'imposta? Abbiamo già detto nella relazione che nell'anno venturo, se sarà il caso di continuare con questa legge, riprenderemo questa questione, ma che per l'anno presente gli inconvenienti erano troppo piccoli per rimandare dopo una sì lunga discussione la legge un'altra volta al Senato.

Io prego adunque l'onorevole Sineo di ritirare la sua proposta, in vista del poco effetto pratico che potrebbe avere.

Il principio è giusto e mi pare che questo principio sia mantenuto anche nella relazione, ma vista la tenuità degl'inconvenienti che la violazione di esso in questo anno potrebbe produrre, spero che l'onorevole Sineo non vorrà insistere nella sua proposta.

SINEO. Io non posso accettare le considerazioni espresse dall'onorevole relatore. In primo luogo, non è compiutamente vero che i possessori di ricchezze fuori dello Stato, qualora fossero per queste tassati, siano tutti in grado di ottenere una deduzione per quell'imposta che pagano fuori, perchè vi sono fuori d'Italia molti paesi, dove non si pagano imposte per la ricchezza mobile.

L'onorevole Pasini non ha bisogno che io gli faccia citazioni a questo riguardo. Almeno per quelli la differenza potrebbe essere molto sensibile a danno dell'erario dello Stato.

Io credo inoltre che nel tempo presente bisogna tener conto d'ogni introito anche non grande. A noi non conviene rinunciare così facilmente agl'introiti possibili dello Stato, quando siano per gravitare sopra tanti cittadini bisognosi, perchè naturalmente ciò che da alcuni non si paga quel che dovrebbero ricade a carico degli altri cittadini.

Ma sopra ogni altra cosa io tengo conto dell'effetto morale. Quando vedo che ad un povero industriale, ad un uomo, che col sudore della fronte guadagna mille lire, colle quali stentatamente mantiene la sua famiglia, voi venite a prendere il decimo, e poi che un milionario non paga niente, questo, dico, non può a meno di fare un senso spiacevole, ed a mio avviso, immorale.

E tanto più, signori, io credo che dobbiamo persistere in una risoluzione savia e così ampiamente discussa, come era quella che avevamo adottata, in quanto che, se non è contrario alla Costituzione, egli è certamente dissonante dal nostro sistema costituzionale, che, quando si tratta di materie d'imposte, il rifiuto o la concessione sia fatta da altri che dai veri rappresentanti dei contribuenti.

Questo assioma di diritto pubblico è rispettato in tutti i paesi costituzionali, dove c'è una Camera dei Pari, un Senato, o altro simile potere che non abbia origine elettiva.

Nel caso attuale, lo debbo dichiarar sin d'ora, il Senato vi propone una mutazione, alla quale acconsento con molta premura, perchè disgraziatamente (dico disgraziatamente per l'effetto che ciò può produrre sulle popolazioni) il Senato ebbe in vista il giusto interesse dei contribuenti in cosa che forse era sfuggita alla Camera. Mi riservo di sottoporre alla Camera alcune considerazioni su questo argomento, quando verrà in discussione l'articolo 30. Ma non posso accogliere con lo stesso favore la variazione che attualmente ci occupa.

Io ripeto, che quando si tratta di colpire un contribuente o di esimerne un altro, non è coerente allo spirito delle nostre istituzioni che sia il Senato quello che deve decidere in ultimo grado. Se ci viene dal Senato qualche buon consiglio, si dovrebbe avere il rincrescimento di non averci pensato prima; ma le cose veramente utili e giuste si possono accettare. Qui per contro si tratta di cosa nonchè non utile, nociva alle finanze; di cosa che contiene un principio ingiusto e tale che ha qualche cosa d'immorale; almeno che conduce a contrasti che demoralizzano le popolazioni.

Non posso tener conto della considerazione messa avanti dall'onorevole relatore, che cioè non si tratta che dell'anno 1864, che per gli anni successivi provvederemo.

Si sa che quando una cosa è decisa non è tanto facile tornare indietro, o piuttosto andar avanti e far meglio; il cambiare ciò che avremo erroneamente adottato non dipende da noi.

Persisto dunque nel proporre che si ritorni al sistema adottato la prima volta dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo propone come emendamento a questo articolo quello già votato dalla Camera nella discussione antecedente, cioè:

« È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura che vi abbia la sua sede principale, od una sede secondaria. »

BROGLIO. Chiedo la parola.

Mi preme, a nome mio, ed anche a nome della Commissione, di fare una dichiarazione, la quale è applicabile ad altre occasioni, oltre a questa di che attualmente si tratta.

L'onorevole Sineo predica a convertiti, quando viene a dimostrare alla Commissione che il principio da lei originariamente proposto, e sanzionato poi dalla Camera, fosse un principio più giusto e più consentaneo allo spirito delle istituzioni in genere e di questa legge in specie; noi siamo tutti pienamente d'accordo; anche noi crediamo coll'onorevole Sineo che la deliberazione antecedentemente presa dalla Camera era di gran lunga preferibile alla deliberazione che ora ci viene sottoposta in conseguenza del voto del Senato.

Ma la questione qui, come in altre occasioni, è se convenga, per ottenere un miglioramento che noi crediamo vero e giusto, perdere il tempo in ulteriori discussioni e rimandare un'altra volta la legge al Senato, correre, cioè, il pericolo che la legge non passi.

Sa l'onorevole Sineo, come sa la Camera, che il principio fondamentale di questa legge è stato virilmente combattuto in Senato, dove si manifestava un'opinione molto compatta e numerosa, la quale avrebbe voluto sostituire al principio di questa legge, che noi riteniamo opportunissimo, un altro principio tutto diverso, l'applicazione, cioè, alle altre provincie d'Italia delle diverse forme di leggi vigenti in Piemonte.

Noi crediamo che in questo proposito nella Camera dei deputati ci sarebbe una picciolissima minoranza che parteciperebbe a questa idea così vigorosamente sostenuta in Senato; ma nell'istesso tempo non ci bisogna dissimulare che questa idea nel Senato contava numerosi seguaci, e che per conseguenza il ritentare la prova di questa legge gravissima, che è passata per 14 voti di maggioranza in un Senato molto numeroso, sarebbe un correre il pericolo che potesse cadere affatto la legge; allora il paese rimarrebbe senza una legge d'imposta, e si dovrebbe ricominciare da capo.

Questa pare a me una ragione di tanta importanza che giustamente la Commissione ha fatto cedere davanti alla gravità di queste considerazioni la sua opinione sopra un punto, anzi sopra vari punti speciali.

A fronte di queste considerazioni io spero che l'onorevole Sineo (nel cui avviso noi tutti consentiamo) voglia desistere dalla sua opposizione.

LANZA. Anch'io appoggio la proposta della Commissione, la quale vuole che si accetti l'articolo quale fu votato dal Senato; ma nell'accettarlo dichiaro che vi sono condotto da altre considerazioni.

TORNATA DEL 30 GENNAIO

Io credo che non sia poi così riconosciuto ed ammesso da tutti il principio che si debba pagare anche per quella ricchezza che è prodotta all'estero da un nostro concittadino; ma ritengo invece che la giustizia e la ragione stia nel senso dell'articolo votato dal Senato.

Quest'opinione la sostenni già quando venne in discussione il progetto di legge avanti alla Camera, nè ora avrei presa la parola per ripetere una parte delle considerazioni svolte, se non avessi udito diversi oratori che presero la parola su quest'argomento, affermare che non può contestarsi il principio che prevalse nella Camera, e fu poi respinto in Senato.

Non farò altro che ripetere la considerazione che io stimo principale in favore della tesi che io sostengo, e dico che a me pare assurdo che si debba pagare da un cittadino un'imposta qualunque sopra una rendita la quale si produce all'estero sotto la tutela ed il beneficio di altre leggi.

Io credo che il principio a seguirsi in materia d'imposta sia precisamente quello che l'imposta è dovuta per quella tutela, per quella difesa che un Governo, uno Stato, una legislazione esercita a vantaggio di una data proprietà, e mercè la quale la ricchezza può svolgersi ed il cittadino può con sicurezza attendere alle proprie speculazioni.

Non si può ammettere che due Stati abbiano egualmente il diritto d'imporre la stessa ricchezza; e tant'è vero che questa difficoltà è stata anche riconosciuta dagli avversari a quest'opinione da me professata, che prevedendo il caso che quella ricchezza potesse essere già colpita nello Stato dove si produce, si è detto che in questo caso si farà la deduzione di quell'imposta che per avventura si pagasse già sulla ricchezza all'estero.

Ora potete voi mai ammettere che due Stati possano far pagare una stessa imposta sopra la medesima ricchezza? A me pare che questa considerazione sia di grave peso, se non altro, per revocare in dubbio l'opinione emessa con tutta sicurezza dagli altri onorevoli miei colleghi preopinanti, cioè che non vi sia assolutamente alcuna ragione per escludere dal pagare l'imposta le ricchezze che si producano all'estero.

Io poi ammetto l'articolo quale fu votato dal Senato anche per un'altra considerazione che non è quella adottata dall'onorevole Broglio.

Io l'ammetto, perchè è necessario che in qualunque modo queste leggi d'imposta siano al più presto applicate; perchè non solo considerazioni finanziarie di altissimo momento, ma considerazioni politiche e di credito pubblico c'ingiungono di sorpassare sopra certe questioni di competenza, sopra certe questioni anche di applicazione più o meno retta di certi principii, per poter ottenere il risultamento principale che è quello di confortare, direi, le nostre finanze, mediante nuove imposte.

E mi rincresce che l'onorevole Broglio, uno dei difensori più caldi di questo disegno di legge, abbia, con una

considerazione forse inopportuna venutagli in mente, indebolito l'autorità di questa legge. Quando egli dubita che questa, ritornando al Senato, possa essere respinta, a questo modo egli quasi quasi ne attribuisce l'adozione del Senato ad un caso fortuito e non al senno ed alle deliberazioni di una maggioranza la quale fermamente creda nella giustizia di questa legge. Io penso che, se egli avesse meglio riflettuto, nell'interesse stesso di quei principii e di quel sistema ch'egli ha difeso, non avrebbe adottata una considerazione di questa natura.

Comunque sia, conchiudo nel pregare la Camera a voler accettare e questa e tutte le altre mutazioni state introdotte dal Senato, non per ossequio ad alcun altro potere, non perchè si voglia riconoscere che tutte le modificazioni introdotte dal Senato siano di pienissima sua competenza, perchè io qui non faccio questione di questo, ma perchè, a mio giudizio, devono in questo caso prevalere considerazioni di maggior momento, come sono quelle di potere al più presto mettere il ministro in grado di applicare questa legge d'imposta.

In conseguenza io prego la Camera di votare la legge quale è stata emendata dal Senato.

BROGLIO. Chiedo permesso alla Camera di dare un brevissimo schiarimento.

Le parole da me testè dette sono state o male scelte da me, o male intese dall'onorevole Lanza.

Io non ho creduto menomamente d'invalidare la forza della legge colle considerazioni che ho messe innanzi sulla discussione avvenuta in Senato, e sull'esito della votazione; ho fatto osservare alla Camera come in Senato ci fosse una minoranza molto considerevole, la quale votava contro il principio della legge ed in favore di un altro principio contrario a questo. Cote-sto è un fatto che si manifesta continuamente nei corpi deliberanti e che non toglie menomamente forza alle leggi.

Appoggiato a questa considerazione io pregavo l'onorevole Sineo di considerare, se respingendo questa o altra modificazione introdotta dal Senato nella legge, non si corra pericolo di alterare la bilancia dei voti in Senato.

È naturale che se si è votata con una piccola maggioranza una legge in una data forma, mutando la forma si corre pericolo che la maggioranza non si trovi più.

Questo è nella natura di ogni corpo deliberante.

Io ho fatto quest'osservazione, perchè vale in questo caso, può valere e deve valere in altri casi per indurre la Camera ad accettare delle modificazioni che altrimenti forse non accetterebbe.

Io dunque non credo d'aver punto invalidata la forza della legge, bensì, per ultima conclusione, farò osservare all'onorevole Sineo che quella considerazione messa avanti dall'onorevole Pasini, che, cioè, la legge non deve durare che un anno, è una considerazione che deve esercitare una grande influenza sull'animo

della Camera, inquantochè non rimane nessun dubbio, che se noi ci mettiamo per avventura sopra una china che non crediamo la migliore, sia poi difficile il rinvenirne; dato che quest'altro anno bisognerà necessariamente riprendere l'esame della legge, rimarrà sempre aperto l'adito a ritornare su quell'opinione e su quelle deliberazioni che non ci saranno sembrate le migliori.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Sineo, la quale sta nel richiamare l'articolo 5° che era stato votato dalla Camera e di cui ho dato lettura.

(Non è approvata).

Venne presentato un ordine del giorno dall'onorevole Petruccelli, in questi termini:

« La Camera vota l'articolo 5° e gli altri articoli modificati dal Senato sotto l'impero della necessità dell'erario, protestando però onde non passi in precedente contro l'invasione del potere della Camera dei deputati commessa dal Senato, e seguita il suo ordine del giorno. »

(*Movimenti*)

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è all'onorevole Colombani.

COLOMBANI. Proporrèi che la discussione di questo ordine del giorno fosse mandata dopo la votazione della legge.

Mi pare che esso avrebbe un senso più chiaro, tanto più che esso suppone già votata la legge.

MENABREA, ministro per i lavori pubblici. Domando la parola.

Mi permetto di far osservare alla Camera che l'ordine del giorno presentato dal deputato Petruccelli mi pare meno conveniente, perchè verrebbe a dichiarare che la Camera agisce e vota sotto una pressione. Ora così non credo che sia. La Camera deve conservare piena libertà nelle sue deliberazioni e votare con persuasione di far cosa buona ed utile, e non per le cause espresse dall'onorevole deputato Petruccelli.

Capisco che la Camera possa votare anche per la considerazione della necessità di avere tosto una legge di finanza, ma non credo che essa debba fondarsi sopra un ordine del giorno di quella natura.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Petruccelli.

PETRUCCELLI. Il mio ordine del giorno tende ad escludere un precedente, che certamente noi potremmo stabilire, votando questa legge senza una protesta. Per quanto sia costituzionale l'ingerenza del Senato nel voto delle imposte e delle tasse, i precedenti di tutti i Governi parlamentari hanno limitata questa consuetudine, quest'immescimento, precipuamente alle modificazioni di forma.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

PETRUCCELLI. Ora i cangiamenti che il Senato ha recato in questa legge sono sostanziali. Essi attentano al principio stesso della legge, e noi non possiamo rimandarla al Senato rimodificata, per le ragioni addotte dall'onorevole Broglio sulla gravità della situa-

zione finanziaria, per il tempo che farebbe perdere una ulteriore discussione. Però, onde per l'avvenire simili ingerenze non si rinnovino, onde possiamo in avvenire trovarci sul punto legale per respingere e simili attentati, con una dichiarazione della Camera protestiamo in questo momento nella forma con cui è redatto il mio ordine del giorno.

(*Il deputato Pasini si alza per parlare.*)

PRESIDENTE. È prima iscritto il deputato Alfieri, poi il deputato Michelini, poi il deputato Pasini.

Parli adunque il deputato Alfieri.

ALFIERI CARLO. Mi pare che l'ordine del giorno dell'onorevole Petruccelli corra pericolo d'aggravare un inconveniente al quale vorrebbe riparare. Se la Camera vota l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Petruccelli, accerta un fatto che per me, e credo per molti de' miei colleghi, rimane tuttora dubbio; accerta un fatto, che per essere dimostrato, esigerebbe forse una lunga e profonda discussione.

Non vedo ancora dimostrato se realmente vi sia stato quello che l'onorevole Petruccelli chiamava testè un *attentato* contro le prerogative della Camera, se vi sia stata esagerazione delle prerogative del Senato.

Non nego il fatto, non posso però ammetterlo senza una dimostrazione che non credo nè facile, nè breve a darsi. Credo che il precedente non si possa dire stabilito, perchè un precedente non può aver forza per un fatto suscettivo di tante interpretazioni diverse, e sul quale il giudizio rimane dubbio e sospeso circa l'esercizio delle facoltà dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Credo che in passato, in occasione di altre leggi di finanza, già vi sono stati degli articoli sui quali venne da taluno discusso sino a qual punto il Senato si fosse contenuto negli stretti limiti prescritti dalla Costituzione.

Non credo però che mai le votazioni avvenute sopra quegli articoli, e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, sieno poi state invocate nè da questa, nè dall'altra Camera come precedenti.

Ora, sorvolando questa volta ancora, come si è fatto nelle circostanze alle quali accenna, sull'incidente che è stato testè sollevato, io credo che si provveda meglio alla tutela delle prerogative di ciascuna Camera, che non portando innanzi la votazione di un ordine del giorno, il quale, senza una matura discussione, potrebbe pregiudicare la questione.

Io pregherei l'onorevole Petruccelli di ponderare queste osservazioni, e credendo che la Camera ritenga, come ritengo io, che qui non può essere luogo ad un precedente che possa essere invocato in altre circostanze dall'altro ramo del Parlamento, in diminuzione delle prerogative di questo; spero che la Camera vorrà passare all'ordine del giorno e non accettare la proposta dell'onorevole Petruccelli.

MICHELINI. L'ordine del giorno che è stato proposto tocca una delle principali quistioni del regime parlamentare. Nei paesi nei quali entrambi i rami del Par-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

lamento provengono dalla elezione, come nel Belgio, essi hanno eguale ingerenza nelle leggi riguardanti la imposta; la qual cosa è di tutta giustizia, perchè entrambi rappresentano i contribuenti cui tocca di pagare. Ma ben altrimenti procede la cosa in quei paesi in cui una delle due Camere non è il risultamento dell'elezione popolare, ma o dell'eredità, come in Inghilterra ed in Francia durante la ristaurazione, o della nomina del Governo, come in Italia.

In tali paesi minore è l'ingerenza sulle imposte della Camera non elettiva che della elettiva; anzi si è appunto mercè questa minore ingerenza che in tali paesi le cose procedono egualmente bene che negli altri; del che abbiamo un esempio nell'Inghilterra. Dobbiamo adunque essere gelosi delle prerogative della nostra Camera.

Ma io non voglio per ora entrare nelle viscere di questa questione, circa la quale vi sarebbe molto da dire. Osservo bensì che l'ordine del giorno è complesso: in esso si suppone che noi voteremo senza cambiamenti tutti gli articoli della legge votati dal Senato. Ebbene, io non posso approvare questo vincolo che sin d'ora ci si vuole imporre. Dobbiamo conservare la libertà di fare al progetto di legge quei cambiamenti che crederemo opportuni.

Laonde la discussione dell'ordine del giorno dovrebbe essere rimandata dopo la votazione degli articoli, e prima della votazione sul complesso della legge.

PETRUCCELLI. Acconsento.

MICHELINI. In questo mi pare di accostarmi all'opinione manifestata dall'onorevole Colombani.

PRESIDENTE. La discussione su questo argomento rimane dunque sospesa, e si procede oltre nella votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

« a) I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno;

« b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel regno;

« c) I redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente;

« d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno;

« e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

(È approvato).

« Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

« 2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

« 3° I militari, in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari;

« 4° I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia;

« 5° Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. »

(È approvato).

« Art. 8. L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

« Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale.

« Ne saranno soltanto eccettuati:

« 1° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

« 2° I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

« 3° I redditi delle società di mutuo soccorso;

« 4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

ALFIERI CARLO. Mi permetto di fare una semplice avvertenza di redazione sopra un articolo testè votato di questa legge. Alla lettera c dell'articolo 6° è detto:

« E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

Sarà un errore di stampa, ma non vedo qui la spiegazione di questa parola *dovuto*.

Voci. Reddito dovuto.

ALFIERI CARLO. Io non intendevo questa espressione *reddito dovuto*. Del resto ho domandato la parola specialmente sull'articolo 8° e sull'eccezione fatta al numero 1°, dove è detto: « I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale. » Io desidererei avere un chiarimento che non si potè finora ottenere nè in questa, nè nell'altra Camera.

Quando si stabilisce il contingente di un comune, se per raggiungere questo contingente non bastano le altre rendite, si comprenderà o non si comprenderà la rendita procedente da beni stabili?

Io desidererei che questa spiegazione fosse data, per-

chè prevedo che in molti dei comuni, trovandosi essi nell'impossibilità di stabilire il contingente prescritto dalla legge, colle rendite veramente di ricchezza mobiliare si comprenderebbero le rendite procedenti da beni stabili e che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria.

Io credo di non aver bisogno di richiamare l'attenzione della Camera sulla gravità di questo fatto, perchè sappiamo tutti come l'opinione pubblica sia commossa dell'aggravio che si porterà sulla imposta fondiaria e che verrebbe ancora di molto accresciuto ove indirettamente, sotto pretesto d'imposta sulla ricchezza mobile, si venisse nuovamente a colpire i fondi. Io desidero questa spiegazione, e non intendo altrimenti provocare un emendamento, una deliberazione della Camera, ma questa spiegazione la bramo esplicita e chiara.

PASINI, relatore. Darò io la spiegazione che desidera l'onorevole Alfieri.

Il principio della legge è che questa imposta stia da sè, e per questo venne scritta l'esenzione dei fondi che pagano l'imposta prediale, evitando così che il contingente sia in nessun caso pagato dai possessori compresi nel catasto fondiario ed in vista dei loro beni. La conseguenza è che quel tanto che non potrà essere pagato dai contribuenti colpiti da questa legge, non sarà riscosso da altri. Ed è solo nel senso di mettere un limite alla quotità dei redditi mobiliari imponibili, non mai nel senso di scaricarne una parte sui redditi fondiari, che il Senato ha aggiunto l'articolo che la tassa non debba eccedere in nessun caso il decimo della rendita imponibile. Quanto al reddito procedente da beni fondi è ben inteso che questo non possa in verun modo essere per questa imposta colpito. Che anzi, per rendere più tranquillo l'onorevole Alfieri, gli faccio riflettere che qui non si tratta di un contingente messo a debito del comune. Il comune non c'entra se non se per determinare quali sono i contribuenti che devono fra loro concorrere a pagare questo contingente in ragione della loro ricchezza mobile. Il caso attuale non somiglia punto a quello del canone gabellario delle antiche provincie, da dove nasce per avventura l'equivoco dell'onorevole Alfieri. Nel canone gabellario il comune è responsabile della cifra totale assegnata al comune medesimo. Nell'imposta attuale niente di simile. Qui il comune non è chiamato in causa se non per dire che l'insieme dei contribuenti compresi in quel comune dovrà quella data somma imposta sull'ammontare della complessiva ricchezza mobile dei contribuenti medesimi. Io spero pertanto che l'onorevole Alfieri sarà persuaso che non c'è nessun pericolo a votare l'articolo così com'è concepito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

(Si approvano pure i seguenti):

« Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

« Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

« Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

« Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dov'è tassato il suo debitore per proprio conto.

« In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuti da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita.

« **CAPO II. Dichiarazione e valutazione dei redditi.**

— Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

« Pei minori e per gl'incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate, che convivono coi loro mariti e che hanno redditi proprii e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

« Nei casi, nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

« Se una società o uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria, e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

« Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'articolo 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito.

« Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

« a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari o da altri titoli d'indole permanente;

« b) Quelli di durata vitalizia o temporanea ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

« c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;

« d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci.

« Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque red-

dito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

« Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure, se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato.

« Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

« Non potranno far parte di tali spese:

« 1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 32;

« 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nello esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

« 3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

« Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

« Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento, la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedono a parte dell'interesse sociale.

« Art. 18. Saranno compresi nel reddito e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 8 della presente legge.

« Art. 19. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

« CAPO III. *Determinazione e riscossione dell'imposta.*

— Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti per indigenza.

« L'agente finanziario, avendo presenti queste liste,

trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

« Inoltre sarà affisso nei comuni un manifesto, nel quale s'invita chiunque abbia redditi mobili o non abbia ricevuto la scheda a presentarsi all'ufficio dell'agente finanziario, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.

« Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario o non si presenta al medesimo, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

« L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo.

« Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'articolo 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive; similmente l'agente finanziario è autorizzato a riempire d'ufficio le schede dei contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso. Nei due casi testè notati, il contribuente sarà, per ammenda, sottoposto al pagamento del quarto della tassa.

« Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune e consorzio.

« Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

« Il presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal prefetto o dal sotto-prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

« I Consigli comunali di ciascuno de'comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.

« Nei comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale.

« Potrà inoltre la Commissione suddividersi in sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera.

« Art. 22. La Commissione esamina e, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffici del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto. Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera.

« Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità de' suoi giudizi, potrà:

« 1° Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che le possono abbisognare;

« 2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

« 3° Accedere ne' locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;

« 4° Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

« 5° Ispezionare i registri delle società anonime o in accomandita per azioni;

« 6° Farsi presentare i titoli di cui si parla all'articolo 13;

« 7° Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

« Art. 24. La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

« I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale.

« I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.

« I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi.

« Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o comuni, pubblicandone avviso, e concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, presidente, sarà nominato dal prefetto.

« Art. 26. La mancanza d'appello nel termine di giorni venti, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale.

« Art. 27. Saranno per altroriservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500.

« Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qual

volta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

« Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che secondo la quotità normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.

« Art. 29. La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500 avrebbero pagato secondo la quotità normale e l'imposta ad essi applicata giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500.

« Art. 30. In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile che si è voluto imporre.»

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola, poiché egli era iscritto prima, poi il deputato Massa, poi il deputato Sineo.

MANCINI. Non prendo la parola, o signori, per proporre alcun emendamento, ma soltanto per fare una dichiarazione, che spero non sarà contraddetta nè dal Ministero, nè dal relatore della Commissione, alla cui minoranza appartengo. Nel solo caso di opposizione esaminerò se divenga utile e fors'anche necessario, a scansar dubbiezze, introdurre nell'articolo una emendazione, la quale poi produrrebbe la necessità di un novello rinvio della legge al Senato, ciò che non sarebbe nelle mie intenzioni.

L'articolo 30 aggiunto dal Senato in questo progetto di legge, dopo una importante discussione, stabilisce un limite all'arbitrio estimativo delle Commissioni, lasciandole spaziare nell'apprezzamento del reddito imponibile dei contribuenti, finchè il contribuente non sia in grado di dimostrare che la Commissione usando del suo arbitrio, lo obblighi a pagare più del dieci per cento, ossia più del decimo del suo effettivo reddito mobiliare netto.

O la disposizione aggiunta dal Senato ha questo senso ed effetto, o non ne ha alcuno. E se una parte della Commissione insistesse nel tentativo fatto nella relazione di attribuirgliene uno diverso, che a me sembra chiaramente respinto dal testo dello stesso articolo 30, evidentemente potrà sorgere il bisogno di far deliberare dalla Camera sopra un emendamento, che in tal caso espressamente io proporrei per chiarire il significato della legge; imperocchè se in ciò vi fosse disaccordo nella Commissione, o tra i vari oratori,

non rimarrebbe altro mezzo che far intervenire il giudizio della Camera.

Io trovo questo limite del dieci per cento già troppo elevato, essendo forse ne' tempi moderni senz'esempio che l'imposta sulla ricchezza mobile (non parlo della prediale) in altri paesi si fosse mai elevata fino al decimo de' redditi netti del contribuente. Mi basti rammentare che l'*income tax* in Inghilterra non fu mai imposto oltre del sette e mezzo per cento; e non toccò questa elevata misura che nell'occasione straordinaria della guerra di Crimea, cessata la qual condizione transitoria di cose, immediatamente venne ridotto ad un limite assai più basso.

Dunque già è onere gravissimo che un cittadino in questa legge trovi la minaccia di poter pagare niente meno che fino al 10 per cento dei redditi mobiliari che egli goda, o si presume che egli possa approssimativamente godere.

Ma la questione che qui sorge è la seguente: in ogni maniera d'imposte, compresa quella di tal natura, specialmente nei paesi dove la legge è fatta per avere esecuzione, ed i tribunali della sua osservanza sono garanti e naturali vindici di ogni sua violazione, è ammesso e riconosciuto un doppio ordine di reclami contro le tassazioni; un reclamo in via amministrativa il quale d'ordinario si esamina da Commissioni all'uopo dalla legge create, come per esempio nella legge subalpina in vigore circa la tassa sulle professioni e sul commercio, e più tardi un reclamo in via contenziosa davanti ai tribunali competenti a pronunciare sulle controversie in materia d'imposta.

Tale competenza è scritta, sia nelle leggi comuni, sia in quella sul contenzioso amministrativo, nella quale è determinato innanzi a quali tribunali simili controversie debbono essere giudicate. Oggigiorno, di fatti, all'ombra della legge che stabilì nelle antiche provincie la tassa personale e mobiliare e quella sulle patenti, si procede innanzi primamente una Commissione per far determinare l'ammontare dell'imposta, desumendolo da prudenziale estimazione de' segni ed elementi contemplati dalla legge; ma anche dopo ciò, laddove il contribuente sostenga essersi nelle operazioni della Commissione violata qualche disposizione della legge, sia di sostanza, sia di forma, nessuno mette in dubbio che a lui completa sempre la facoltà di ricorrere al tribunale competente in materia d'imposta, per elevarvi la questione della legalità dell'imposta, vale a dire, per far esaminare se nel tassarla e nel determinarne la misura siasi per avventura violata e trasandata qualche garanzia o qualche forma tutelare, o siasi ecceduto alcuno di quei limiti, i quali da testi formali della legge appariscano stabiliti.

Ora io domando: l'articolo 30 della presente legge avendo introdotto questo limite massimo del decimo, che non si potrà giammai sorpassare dal giudizio delle Commissioni, a me pare abbastanza chiaro che laddove un contribuente venisse per avventura ad essere aggravato, non di un decimo, ma di un ottavo, di un

quinto, di qualunque eccesso oltre la prescritta misura; l'articolo 30 di questa legge verrebbe ad essere violato, le Commissioni avrebbero ecceduto il potere di cui la legge le ha rivestite, ed il contribuente avrebbe diritto di farsi fare giustizia davanti ai tribunali. Se non s'intende accordargli questo diritto, allora è inevitabile la proposta di un emendamento, altrimenti l'introduzione ed aggiunta di questo articolo 30 per opera del Senato nell'attuale progetto si ridurrebbe ad un divieto senza sanzione, una derisione, una burla!

Signori, la questione della legalità dell'imposta è così necessariamente di competenza dei tribunali, che è impossibile concepire una legge, la quale prescrivesse il contrario. Se potesse mai immaginarsi in paesi costituzionali una legge, la quale togliesse al contribuente in modo assoluto qualunque ricorso ai tribunali competenti contro la legalità dell'imposta, ciò potrebbe condurre a queste estreme conseguenze, che cioè il potere esecutivo un bel giorno potrebbe esigere imposte non votate dal Parlamento, o tassarle e distribuirle in misura superiore a quella dal Parlamento stesso consentita; ed i cittadini indebitamente gravati, mediante contravvenzioni al testo della legge, si troverebbero allora davanti a questa trista alternativa: o il ricorso a' tribunali per reintegrare l'impero della legge, o la rivoluzione. Ora, un sistema, il quale costringesse a riporre nel disastroso mezzo della rivoluzione una garanzia ordinaria de' cittadini per mantenere autorità ed esecuzione alle leggi, da sè stesso per ciò solo sarebbe irremissibilmente condannato; e la necessità di accordare l'altro mezzo di garanzia ne risulterebbe giustificata.

Quindi io non dubito che qualunque sia il tenore dell'articolo 3, esso non può giammai aver per effetto d'impedire che i tribunali competenti possano decidere sui reclami dei contribuenti che si credano pregiudicati e lesi, circa la legalità dell'imposta, cioè la sua conformità con la legge.

Comprendo, o signori, che d'ordinario sarà molto difficile che il contribuente ottenga di vedere accolto dai tribunali nel merito il suo reclamo; ma ciò non importa punto: è necessario soltanto far salvo il principio, dichiarando che l'articolo 30 mantiene e non deroga la giurisdizione oggidì spettante ai tribunali. La ragione della difficoltà dell'accoglimento de' reclami sta in ciò che l'estimare un reddito eventuale, un reddito presuntivo, incerto, come il reddito professionale od industriale, implica sempre una specie di giudizio da *giurì*, contro il quale non vi è censura possibile, perchè non sarà mai possibile ad un contribuente davanti al Consiglio di prefettura, od a qualunque altro tribunale competente, dimostrare che egli nell'anno corrente o avvenire raccoglierà dalla sua professione od industria un reddito piuttosto di 80 che di 100. Perciò, nel merito, questi reclami saranno ben di rado accolti; e credo che ciò basterà a scoraggiare i contribuenti dal litigare. Ma possono tuttavia supporre non pochi casi in cui o le doglianze riguardino la viola-

zione delle forme, o di espressi divieti di legge; ovvero per eccezione nella stessa quistione della misura della tassa la menzionata prova possa fornirsi coi caratteri della più rigorosa evidenza.

Supponghiamo un contribuente, tutta la cui ricchezza mobile non consista che in una pensione o in uno stipendio, ovvero in capitali concessuti a mutuo. L'articolo 24, che noi abbiamo già votato, espressamente dispone che vengono valutati e censiti al loro valore integrale i redditi che derivano da capitali dati a mutuo e gli altri redditi perpetui; se poi si tratta di redditi temporari, nei quali concorra anche l'industria e l'opera dell'uomo, vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi dal loro valore integrale. Supponendo pertanto che un contribuente non abbia altro reddito che quello della sua pensione e che nella ripartizione fatta dalla Commissione comunale per ultimo risultato questo contribuente, anzichè pagare tutto al più il dieci per cento di quel suo reddito imponibile, sia stato assoggettato ad una quota di tassa maggiore, e che il reclamo di lui alla Commissione superiore sia stato rigettato. In tal caso io non posso menomamente dubitare che i tribunali dovranno accogliere il suo reclamo in via contenziosa fondato sul testo dell'articolo 30 della nostra legge, e dovranno ricondurre il giudizio delle Commissioni amministrative dentro i limiti stabiliti dalla legge, riducendo cioè la di lui quota d'imposta a non più del dieci per cento.

Ecco la sola interpretazione ragionevole e giuridica dell'articolo 30.

Nella stessa guisa non potrà essere vietato a' contribuenti ricorrere all'autorità protettrice della giurisdizione de' tribunali competenti tutte le volte che avranno a querelarsi o di avvenuta omissione di garanzie o di forme essenziali, ovvero di violazione in genere di qualsivoglia precetto e disposizione contenuto nelle leggi regolatrici della materia.

Non vi ha che il solo giudizio sopra i redditi incerti, eventuali e presunti in cui si esercita, per dir così, un ministero di giurato; per la natura stessa di un tal giudizio rimane sottratto a riesame e censura, e non già perchè vi sia alcuna disposizione nella legge che neghi propriamente di reclamare a' tribunali.

Mi permetta altresì la Camera di osservare che l'articolo 30 e le altre statuizioni della presente legge così intese, mentre si coordinano coi generali principii teorici che governano la materia delle imposte, non pongono menomamente in pericolo l'esattezza e periodicità della riscossione del tributo; dappoichè è troppo noto essere principio fondamentale in questa materia *solvo et repete*; il che importa che il fisco comincia dall'essere pagato, e poi assicurata ed eseguita la percezione dell'imposta nella misura che è piaciuto all'autorità finanziaria di tassare, rimane posteriormente in facoltà del contribuente sperimentare la propria azione dinanzi ai tribunali per ottenere la restituzione dello indebito pagato, se riesce a dimostrare che la legge sia

stata violata, o che siasi ecceduto quel limite di *maximum* che la legge abbia fissato.

È certo adunque che pericolo non vi ha nè di ritardo, nè di mancamento di esazione.

Invece se si adottasse il sistema contrario, sarebbe questa la prima volta che per una legge votata dal Parlamento in paese libero, ed in cui non vi è giudizio ed ordine di autorità contraria ad un testo di legge, che possa sussistere e prevalere alla legge medesima, rimarrebbero senza ombra di ragione privati i contribuenti della facoltà di provvedersi innanzi ai tribunali per illegalità dell'imposta, e perchè le autorità finanziarie, conculcando la legge, vogliono imporre ed esigere più di quello che la legge permette. Perciò io voglio sperare che tanto il Ministero quanto l'onorevole relatore della Commissione non opporranno difficoltà a queste mie dichiarazioni e riserve, le quali mi paiono del resto scaturire dalle discussioni che ebbero luogo in Senato e dal testo stesso dell'articolo 30.

Nell'ipotesi contraria in cui si sollevassero troppo gravi dubbi e difficoltà, la quistione è tanto importante, che avrebbe bisogno forse di essere chiarita con un voto della Camera, quando però non sembri preferibile abbandonarla alla saviezza degli stessi tribunali.

Per me non desidero che si proponga al voto ed alla deliberazione della Camera questa questione, perchè temerei che la legge dovesse essere rimandata al Senato: ciò non è ne' miei propositi, giacchè la legge, essendo stata approvata nell'altra Assemblea con la maggioranza di appena due voti, togliendone quelli de' ministri, potrebbe del tutto mancare l'approvazione della legge, e rimaner compromesso il servizio finanziario del corrente esercizio.

Mi limito solo a richiamare l'attenzione del Ministero sopra un tal fatto, augurandomi che esso gli porga una lezione profittevole, e lo avverta che, quando nel seno di questa Camera leggi di somma importanza incontrano dubbi e difficoltà gravi da parte d'uomini che non possono avere a guida se non l'amore del paese, senza esser mossi da spirito di opposizione verso i ministri, non è conducente allo scopo il persistersi dal Governo ostinatamente ed inflessibilmente nel sistema delle proprie proposte, per quanto si riconoscano erronee e difettive; perchè se pure riescono a trionfare in questo recinto con la minaccia di una questione di Gabinetto, corrono poi il rischio d'incontrare in altro luogo nuove e talvolta più vive obiezioni e difficoltà, come debbono poi più tardi affrontare la pubblica disapprovazione, ed un cumulo di non abbastanza prevedute difficoltà pratiche nella esecuzione.

Voglio adunque sperare che le dichiarazioni che saranno fatte basteranno ad appagarmi, e che si potrà passare oltre a' successivi articoli, senza bisogno di proporre emendamenti od aggiunzioni all'articolo ora posto in discussione.

MASSA. Ho domandato di parlare non per chiedere spiegazioni alla Commissione, ma anzi per emettere un

TORNATA DEL 30 GENNAIO

avviso contrario alle dichiarazioni fatte dalla Commissione nella sua relazione.

L'articolo 30 a me pare chiaro nel suo testo e nello spirito che testè gli attribuiva l'onorevole Mancini. Esso afferma che in nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore a un decimo della rendita netta. Per contro scorgo nella relazione della Commissione che a quest'articolo venne attribuito tal senso, per cui esso resterebbe senz'alcun significato, e senz'alcuna pratica applicazione. La relazione vuole che quest'articolo non riguardi i singoli contribuenti, ma si riferisca alle quotità comunali e consorziali. Contro questa dichiarazione della Commissione, la quale non può certo non considerarsi autorevole, come autorevoli sono gli uomini che la Commissione compongono, credo debba essere lecito far delle riflessioni, onde, passando la medesima inosservata, non possa più tardi invocarsi per escludere i contribuenti da quel ricorso ch'io non dubito sia loro aperto innanzi ai tribunali e che è sancito nell'articolo 30 della legge.

L'interpretazione data dalla Commissione a questo articolo, sostituendo i comuni od i consorzi al contribuente, sconosce lo spirito che dettò in Senato sì fatta sanzione che è diretta a tutelare i contribuenti che devono pagare l'imposta, assicurandoli che non sarebbero tassati oltre il decimo del loro reddito individuale, e non ha già di mira nè i comuni, nè i consorzi che non sono i contribuenti, che non rispondono dell'imposta, e che altro non fanno che servire al suo riparto. La tutela è per chi paga e non per chi fa il riparto; mentre non vogliamo fare emendamenti alla legge votata dal Senato, non è lecito di alterarne il concetto con dichiarazioni ed interpretazioni assolutamente ripugnanti al letterale tenore dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Sineo.

SINEO. Su questa questione parlo nello stesso senso dei preopinanti, ma ho pure altre cose a dire. Quindi, per non confondere le questioni, parlerò dopo il relatore, se pure avrà da aggiungere qualche cosa.

In seguito poi porterò l'attenzione della Camera sopra altre questioni.

PRESIDENTE. Parli il relatore.

PASINI, relatore. Io credeva che le spiegazioni date nella relazione potessero bastare.

Per me è evidente che una questione d'imposta può riferirsi così al rilievo o stima del valore tassabile, come in genere alle forme colle quali è stata applicata la legge.

Se si tratta di rilevare quale sia e quanto importi il reddito imponibile d'un contribuente, allora io non posso in verità concepire che vi sia una legge la quale fissi un primo ed un secondo grado di giurisdizione, che ammetta il contribuente a dar tutte le prove occorrenti, che parli d'appello, perchè il secondo grado di giurisdizione è chiamato un appello, che parli di redditi imponibili definitivamente liquidati, e che dopo tutto questo e malgrado tutto questo una tale liquida-

zione del reddito possa essere soggetto di discussione davanti ad un altro tribunale. Pare a me esser giusto il concetto che tutti i cittadini devono potersi richiamare ai tribunali, ma essere giusto anche l'altro concetto, che vi sono due ordini di tribunali, tribunali giudiziari ordinari e tribunali del contenzioso amministrativo, ed essere egualmente giusto l'ulteriore concetto che nel contenzioso amministrativo (e così proponevasi due anni fa) quando si tratta di liquidazione dei valori tassabili con una quotità, possa esserne deferita la giurisdizione a Commissioni speciali, le quali in siffatta materia diventano il tribunale competente.

Notate, o signori, essere affatto inopportuno deferire questa cognizione ai tribunali ordinari, appunto perchè in questa liquidazione dei valori tassabili entra l'elemento dei giurati, appunto perchè si tratta di apprezzare a guisa di giurati una infinità di circostanze le quali sono meramente locali. Ora è manifesto che il giudizio fatto da persone che pronunziarono a guisa di giurati non può essere trasferito ad altro tribunale. Ecco per quale ordine d'idee la presente legge è venuta a stabilire queste Commissioni a duplice grado, e ad ordinare nel tempo stesso tutte le altre garanzie che si trovò giusto di dare ai contribuenti.

E pertanto io non ho mai potuto intendere questo articolo nel senso che sottragga a queste Commissioni la competenza ordinaria e definitiva della liquidazione dei redditi. Nè io mi ricordo punto che nelle discussioni seguite al Senato si sia fatto questione di competenza. Nell'altro ramo del Parlamento s'intese solo di porre la massima che il reddito non debba essere colpito oltre il 10 per cento, non s'intese mai (almeno così parmi) che vi possa essere un reddito liquidato dalle Commissioni stabilite dalla legge, e un altro reddito liquidato da altri tribunali. Questo concetto io non lo lessi mai nelle discussioni del Senato.

Aggiungerò che secondo il mio modo di vedere sarebbe immensamente pericoloso aprire l'adito a questo controllo di giudizi, fatto da altri giudizi. A me pare che un'infinità di liti nascerebbe immediatamente; ed io vedo che il principio *solve et repete* è buono, ma veggo ancora che i contribuenti farebbero ciò non pertanto le liti, e che molto probabilmente non vi guadagnerebbero se non gli avvocati. In ultimo risultato io credo che effettivamente, se si aprisse questa porta, si farebbe ai contribuenti maggior danno che non vantaggio. Per conseguenza, vista l'indole della legge, la quale esige necessariamente che vi sia una Commissione di giurati che pronunci sul reddito imponibile di ciascun contribuente, e ne pronunci colla diretta e piena conoscenza di quelle condizioni dalle quali il reddito imponibile si deduce; e visto ancora quali sarebbero le conseguenze dannose sì per i contribuenti e sì per lo Stato che mettendo in dubbio la competenza definitiva di queste Commissioni sulla esistenza e quantità dei valori tassabili risulterebbero, io non posso accogliere...

SANGUINETTI. Domando la parola.

PASINI, relatore... io non posso accogliere le idee espresse dai preopinanti. E tanto meno io posso accogliere queste idee se si pretende poterle dire autorizzate dall'articolo 30 al quale non è, a mio parere, possibile attribuire il senso sostenuto dall'onorevole Massa e dall'onorevole Mancini. L'articolo 30 dice: « In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale, o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile che si è voluto imporre. »

Per me è chiarissimo che il reddito *che si è voluto imporre* è precisamente quello che è stato liquidato dalla Commissione in prima o in seconda istanza.

Del resto io credo che ogni altra questione sia estranea alla legge attuale. La legge che deve determinare se, in quali punti, e davanti a chi possano essere promosse altre questioni relative alla esecuzione di questa legge d'imposta è la legge sul contenzioso amministrativo.

Se nella legge sul contenzioso amministrativo l'onorevole Mancini crederà di poter stabilire che eziandio contro il giudizio di queste Commissioni vi possa essere reclamo davanti al tribunale del contenzioso amministrativo, potrà farlo; ma qui una questione di questo genere è assolutamente fuori di luogo.

Anche una tale modificazione alla legge attuale necessariamente appartiene a quella legge sul contenzioso amministrativo che sarà opportuno complemento di quel sistema d'amministrazione, pur delle imposte, che andiamo votando.

E pertanto io prego la Camera che voglia, senza pregiudizio delle future discussioni, accettare intanto l'articolo 30, ed io spero che l'onorevole Mancini, se non assolutamente, almeno in parte, saprà contentarsi di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

SINEO. Io veramente parlerei contro quello che ha detto l'onorevole Pasini; ma siccome la proposta che cade in discussione ha per autore l'onorevole Mancini, gli lascerò libero il campo alla replica, e parlerò dopo.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io non dico che poche cose.

Parmi che l'onorevole deputato Massa abbia delineata la questione e l'abbia posta sul suo vero terreno.

Parmi per altra parte che l'onorevole relatore sia uscito dal vero campo della questione per trasportarla in un campo affatto estraneo.

Diffatti nell'articolo 30 non si parla punto di modificare la procedura e l'ordine dei tribunali istituiti onde venire a liquidare il reddito imponibile. In questo articolo si determina solamente che in nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile che siasi voluto imporre.

Quale è stata la genesi per cui è venuto a formarsi, dirò, questo articolo? Qui abbiamo una legge sulla ricchezza mobile, ma una legge che ammette i contingenti. Ora, fatto il riparto dei contingenti, e stabilito un contingente a un dato comune, poteva venire il caso che i contribuenti di quel comune si trovassero in numero così ristretto ed avessero redditi di sì poca entità da dover subire per ciaschedun contribuente una quota che superasse il 10 per cento.

Il Senato, che cosa volle stabilire con quest'articolo? Ha voluto dire che, qualunque sia il riparto dei contingenti, qualunque possano essere le conseguenze di questo riparto, in nessun caso un contribuente possa essere aggravato più del 10 per cento.

Ma la Commissione, come ha interpretato quest'articolo?

Eccovi le parole di essa:

« Premettiamo che per incontestabile conseguenza, colle parole che limitano l'imposta al 10 per cento del reddito che si è voluto imporre, non altro ha potuto significarsi fuorchè non dovere l'imposta nella sua quota *comunale* o *consorziale* (quote individuali nel concetto della legge non possono esistere) eccedere il decimo del reddito suddetto. »

Ora parmi che queste parole siano in perfetta contraddizione colle parole che l'onorevole relatore pochi momenti fa pronunciava in risposta al deputato Alfieri. Egli diceva al deputato Alfieri che in questa legge non si riconoscono per contribuenti nè le provincie, nè i comuni, ma che le provincie ed i comuni entrano solo per formare i riparti del contingente, e per ripartire poi il contingente medesimo fra i singoli contribuenti, ma che il vero contribuente, secondo questa legge, è sempre l'individuo che sarà gravato della tassa.

PASINI, relatore. Domando la parola.

SANGUINETTI. Or dunque, tale essendo la natura della legge, secondo quello che rispondeva l'onorevole relatore al deputato Alfieri, che qui nè provincie, nè comuni sono contribuenti, ma che i contribuenti sono gl'individui, ne viene che il Senato coll'articolo 30 ha voluto stabilire che l'individuo contribuente non potrà essere gravato sul suo reddito più del 10 per cento.

È vero che la Camera nel votare le leggi non vota le opinioni manifestate nelle relazioni, ma l'onorevole deputato Massa ha fatto osservare che le opinioni delle Commissioni hanno sempre un'autorità, che quest'autorità avrebbe potuto servire di regola al potere esecutivo nello stabilire la giurisprudenza della legge, che quindi occorreva si elevasse una protesta contro questa interpretazione che all'articolo 30 ha dato la Commissione, ed io mi associo a quella protesta emessa dall'onorevole deputato Massa. Non credo però occorra proporre emendamenti per la gran ragione che la Camera non vota le opinioni emesse dalla Commissione. D'altra parte l'articolo 30 è d'una tale chiarezza che esclude evidentemente l'interpretazione che vuole al medesimo dare la Commissione.

MANCINI. Prego la Camera di riflettere che secondo

l'onorevole relatore della Commissione conviene riserbare alle leggi sul contenzioso amministrativo di decidere la questione, se ed in quali casi e materie i reclami in via contenziosa per controversie riguardanti le imposte potranno essere portati davanti ai tribunali competenti. Con ciò egli viene ad ammettere, che non debbasi più oltre attendere a ciò che è scritto nella relazione della Commissione, che rappresenta l'opinione della maggioranza, dalla quale io dissento; perchè ammette essere possibile che in materia d'imposte vi siano questioni di naturale ed essenziale competenza del solo potere giudiziario, anche dopo esaurite le operazioni di tassazione ed i corrispondenti reclami in via amministrativa.

Per lo contrario in quella relazione leggevasi scritto, non potersi ammettere reclamo contenzioso innanzi ai tribunali, per « essere impossibile concepire che *due ordini di tribunali* possano conoscere sul medesimo soggetto. »

Ho dunque ragione di trovar le parole dell'onorevole relatore testè pronunciate poco conformi a cosiffatta opinione stampata nella relazione; ed io invece sono convinto che secondo i principii e le norme finora invalse, regolatrici dei procedimenti riguardanti le imposte, sia impossibile concepire che non vi siano due ordini distinti di esami a farsi in materia d'imposte, cioè una preliminare decisione puramente amministrativa per l'estimazione prudenziale di ciascuna quota di tributo, e parallelamente poi un vero giudizio con le forme contenziose innanzi ai tribunali competenti, non quanto alla saviezza delle estimazioni ed induzioni delle autorità amministrative, ma unicamente quanto alla conformità delle operazioni e tassazioni amministrative con le disposizioni testuali della legge.

Ma, dice l'onorevole relatore, aspettate che si discuta e sopravvenga la legge sul contenzioso amministrativo, ed in essa provvederete.

Signori, ciò non è decidere la questione, e piacciavi di rammentare i termini con cui è espresso l'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo del 30 ottobre 1859, che è la legge vigente in Piemonte e nella Lombardia ed in altre provincie, e che ben trova il riscontro di disposizioni somiglianti anche in Napoli e Sicilia.

Ivi è detto: « Apparterranno alla cognizione dei Consigli di Governo (oggi prefetture) *ogni controversia che sorga* pel pagamento delle imposte nelle contribuzioni dirette (certamente la contribuzione che noi imponiamo con questa legge è contribuzione diretta), nonchè il giudizio sulle contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti relativi alle contribuzioni stesse. »

Dunque è diritto comune in vigore che i contribuenti possano muovere giudizio all'amministrazione davanti ai Consigli di prefettura per qualunque controversia sul pagamento di *contribuzioni dirette* e per contravvenzione alla legge ed ai regolamenti concernenti siffatte contribuzioni.

Dov'è che l'articolo 30 della legge attualmente in discussione deroghi menomamente a tale competenza giurisdizionale o chiuda l'adito a reclamare al tribunale competente intorno alla legalità dell'imposta, ove si tratti di quella sopra i redditi della ricchezza mobile?

Egli è in tal senso che io domando una dichiarazione esplicita sull'articolo 30, perchè come venne dal Senato adottato quest'articolo conterrebbe una disposizione cui mal rispondono le interpretazioni proposte dall'onorevole relatore nella sua relazione.

Inoltre mi permetta l'onorevole mio amico relatore della Commissione di osservargli, come male a proposito egli affermi non poter sullo stesso soggetto pronunziare due ordini di tribunali, alludendo alla preliminare operazione amministrativa avanti le Commissioni.

Assolutamente non è possibile qualificare *tribunali* queste Commissioni di cui si parla, perchè in verità non so quale strano e non più veduto tribunale costituirebbero senza forme e senza difesa, comparsa e contraddittorio delle parti.

Se la legge attuale avesse mai in proposito di attribuire a queste Commissioni la qualità di *tribunali speciali*, dovrebbe la legge determinare in che modo possano le parti emettere le loro deliberazioni, e le Commissioni pronunziare in loro contraddittorio, e dopo udite le rispettive ragioni e difese, acciò le loro pronunziamenti potessero aspirare al valore di cosa giudicata.

Quale che sia poi la futura legge sul contenzioso amministrativo, è importante sapere che fin d'ora altre ne esistono nelle varie provincie italiane, che sono in pieno vigore ed attività; che tali leggi aprono la via al reclamo contenzioso in ogni specie d'imposte dirette e che l'articolo 30 non può a codeste leggi avere in alcuna guisa derogato.

Una novella legge sul contenzioso amministrativo potrà variare gli ordini di competenza; ma finchè questa novella legge non sia fatta, non si possono menomamente reputare con una semplice reticenza abolite e distrutte le disposizioni delle leggi esistenti per causa del tenore dell'articolo 30 della legge che discutiamo.

Un'ultima considerazione, o signori.

Nella relazione della Commissione, tanto è vero che non volevasi ammettere nessun reclamo di questa specie, che volendosi dare un senso all'articolo 30 si adopera un grande sforzo d'ingegno (perchè d'ingegno al certo abbonda il nostro collega Pasini) per far significare da quest'articolo 30 che solamente non debbasi eccedere il decimo nel confronto tra l'imposta collettivamente fissata nel contingente comunale o consorziale, e la corrispondente rendita imponibile del comune o del consorzio. Eppure, o signori, se vi ha cosa chiara e luminosa nel testo dell'articolo 30, è precisamente l'opposta; essendovi testualmente scritto: « *In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente*

potrà essere superiore al decimo del suo reddito. » Qui dunque si parla evidentemente di una quota individuale, di un decimo del reddito individuale, non mai di un decimo della quota comunale o consorziale.

È forza convenire che le espressioni della relazione mi hanno obbligato a sollevare questo dubbio; e ne sono ben pago.

Delle due cose l'una: o l'onorevole relatore mi dirà che l'articolo 30 nulla cangia alla legge sul contenzioso amministrativo, la quale determina la giurisdizione dei tribunali competenti in materia d'imposte, ed io mi dichiarerò ampiamente pago di questa dichiarazione senza fare verun'altra proposta: in caso contrario, quand'anche mi astenessi dal proporre un emendamento...

PASINI, relatore. No, non è necessario.

MANCINI... presenterei forse almeno un ordine del giorno, sul quale vorrei che la Camera prendesse una deliberazione. Attenderò pertanto le ulteriori e definitive dichiarazioni del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PASINI, relatore. Prego l'onorevole Mancini di osservare che nel testo della legge non c'è *quotità individuale*...

MANCINI. Oh!

PASINI, relatore. perchè è detto, che fatto il catasto del reddito imponibile degli individui tassabili, si riparte per quote il contingente comunale sopra tutti; è dunque impossibile, ed io credo di aver avuto ragione di dirlo impossibile, un contingente individuale.

Bisogna intendere la legge nel suo complesso; e guardando a questo complesso non si può attribuire alle parole dell'articolo 30 altro significato fuorchè questo, che tutti i contribuenti sono sicuri di non pagare più del decimo del reddito che si è voluto imporre.

Il contingente individuale, l'applicazione di una cifra particolare agli individui, nella legge non può esistere e non esiste.

Del resto, che cosa ha detto la relazione? Essa ha detto che è impossibile concepire che due ordini di tribunali possano conoscere sul medesimo soggetto. Il soggetto in questione è la quantità del reddito imponibile. Questa quantità del reddito imponibile dipende da una folla di condizioni particolari, che possano essere note solo a coloro che compongono la Commissione, davanti alla quale il contribuente è ammesso a fare tutte le sue dichiarazioni e difese, e a dare tutte le prove e testimonianze possibili. Ciò tutto premesso, io formalmente contesto che per determinare la quantità del reddito imponibile, possa dopo quello delle Commissioni, aver luogo un giudizio diverso per parte di un altro tribunale. Allora vi sarebbero due tribunali che giudicherebbero sul medesimo soggetto. Ma appunto perchè la relazione ha adoperato le parole restrittive *sul medesimo*

soggetto, non ha inteso di pregiudicare per nulla sulle altre questioni che possano essere di competenza del contenzioso amministrativo; per esempio, sulle questioni di violazione di forma, e così via. A nessuno è mai venuto in mente che non ci avesse ad essere la tutela dei tribunali pel caso che, a cagion d'esempio, taluna di queste Commissioni avesse mancato di pubblicare l'avviso del deposito degli elenchi.

Per conseguenza il senso della legge è chiaro. La legge vuole che i contribuenti facciano le loro dichiarazioni, e le discutano davanti alle Commissioni che sono stabilite nella legge stessa. La legge vuole che sia ammesso l'appello, che dinanzi al secondo grado di giurisdizione sia discussa nuovamente dal contribuente la giustizia della sua quota.

Dopo tutto ciò vuole la legge che sulla base di questi giudizi sia formato il catasto, e che su questo catasto così formato venga distribuita l'imposta.

Vi saranno delle questioni sull'osservanza delle forme? Ebbene, la legge sul contenzioso amministrativo determinerà a chi e come il contribuente possa rivolgersi.

Ma, dice l'onorevole Mancini, c'è una legge sul contenzioso amministrativo, e non si può intendere che sia abrogata dalla legge presente.

Che la legge posteriore possa abrogare l'antérieure, è così chiaro che nulla più. E la legge posteriore non ha bisogno di dichiarare espressamente che vuole abrogata la legge anteriore, essa la abroga tacitamente per tanto, per quanto essa dispone diversamente da quella.

Ora, per istabilire i redditi di un tassabile, la legge attuale ha stabilito una apposita giurisdizione in doppio grado, nè è possibile attribuire a questa disposizione un altro significato. Non è dubbio pertanto che la legge antica non può in questo riguardo, espressamente regolato dalla legge nuova, prevalere a quest'ultima.

Osservo poi all'onorevole Sanguinetti che con lui la Commissione è d'accordo. Egli non vuole che la tassa superi il dieci per cento del reddito imponibile. Ora questo è ciò che pur la Commissione intende, come ho dichiarato rispondendo all'onorevole deputato Alfieri.

Nè con ciò io mi trovo in contraddizione colle cose esposte nella relazione. Io ho sempre inteso e sempre ho dichiarato che quella parte di contingente di un comune che non si potesse conseguire colla somma di tutti i decimi dei redditi imponibili del comune stesso, deve andare perduta per le finanze.

Questa è la conseguenza della disposizione introdotta dal Senato, e noi nella relazione l'abbiamo indicata affermando che non la temiamo perchè siamo sicuri che in nessun caso il reddito imponibile potrà riuscire tassato del dieci per cento.

Non è dunque che il contingente superiore al dieci per cento debba essere distribuito, esso è perduto; questo è il risultato della disposizione intro-

dotta dal Senato, e questo è il risultato indicato nella relazione.

Io vorrei in ultimo luogo pregare l'onorevole Mancini a riflettere che anche tra lui e noi non vi è che questa differenza, cioè, che egli vorrebbe che le decisioni delle Commissioni di giurati sulla quantità del reddito imponibile fossero sindacabili su questo medesimo oggetto da altri tribunali amministrativi, e che noi questo non lo possiamo ammettere. Che poi, ammessa la inattaccabilità in questa parte dei giudizi delle Commissioni, si possano in massima elevare reclami per tutte le violazioni delle leggi esistenti che le Commissioni stesse avessero fatto, questo non fu mai messo in dubbio.

Apparterrà il regolarlo alla nuova legge sul contenzioso amministrativo, ed intanto sarà regolato dalla legge in quella materia esistente per tutto quanto la legge attuale il comporta.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Mi pare inutile prolungare maggiormente questa discussione. L'onorevole Mancini non propone, anzi ha detto non intendere di proporre alcun emendamento all'articolo 30, solo si tratta dell'interpretazione che gli si dovrà dare...

PRESIDENTE. Perdoni, lo interrompo per dar lettura di un ordine del giorno proposto dall'onorevole Sineo:

« La Camera, ritenendo che secondo il concetto dell'articolo cadente in discussione, resta aperta la via ai contribuenti per far valere il loro diritto davanti ai tribunali competenti, passa all'ordine del giorno. »

MICHELINI. L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sineo non mi allontana dalla mia opinione sulla inutilità di ulteriori discussioni.

Io sono del parere e dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Sineo, io credo che le questioni cui potrà dare luogo l'applicazione dell'articolo 30 dovranno essere di competenza del contenzioso amministrativo, e non delle Commissioni di cui si parla in questa legge; perchè il mandato di tali Commissioni è determinato dalla legge stessa e non gli si vuol dare una larga interpretazione: tali Commissioni costituiscono, per così dire, un tribunale eccezionale, e bisogna entrare al più presto possibile nel diritto comune. Io credo pertanto che nel fatto la legge sarà interpretata come desidera il deputato Mancini e come desidero io pure.

Del resto, e questo è il motivo principale per cui ho chiesto facoltà di parlare, voglio osservare che sono perfettamente inutili tutte le dichiarazioni che possono fare e il relatore di questa legge ed altri deputati, e tutti gli ordini del giorno che possono essere proposti e votati dalla Camera; quelle non sono che opinioni individuali, questi esprimono il sentimento della nostra Camera, il quale non basta per fare una legge. Coloro che dovranno interpretare questa legge per applicarla ai casi che occorreranno staranno unicamente al testo della legge stessa, e solamente, ove questo fosse affatto oscuro, potranno ricorrere alle discussioni par-

lamentari, ma non ammetteranno sicuramente che con un ordine del giorno si possa spiegare il senso della legge e dare ad essa un'interpretazione obbligatoria, appunto perchè un ordine del giorno non può far parte della legge. Se io fossi magistrato, non seguirei altra norma.

Dunque, quantunque io approvi il concetto espresso dall'ordine del giorno Sineo, non lo voterò, perchè non voglio far cosa inefficace; anzi prego il mio amico di ritirarlo.

SINEO. Io attribuisco agli ordini del giorno della Camera più influenza ed importanza che l'onorevole deputato Michelini. Io credo che, quando gli autori della legge, quando quelli che hanno diritto di dire sì o no spiegano il loro pensiero, il tribunale che trasandasse quest'elemento d'interpretazione sarebbe altamente colpevole, mostrerebbe d'essere indegno del mandato di cui è investito, perchè chi fa le leggi è il legislatore e non il giudice. (*Rumori*)

Quando il legislatore spiega ben chiaramente la sua volontà, questa volontà deve servir di guida al magistrato.

Queste considerazioni sono più specialmente applicabili alla materia delle imposte quando si tratta di dichiarazioni che si fanno nel seno della Camera elettiva. È principio essenziale di diritto costituzionale che nessuno debba sopportare un'imposta non voluta dai suoi legittimi rappresentanti.

Insisto poi sulla giusta interpretazione di questo articolo; insisto su quell'interpretazione per cui sia salva la giurisdizione dei tribunali, quantunque l'onorevole Pasini siasi immaginato che il ricorrere ai tribunali non convenga che agli avvocati.

Sono le cattive leggi, o signori, che convengono pecuniariamente agli avvocati, ed è perciò che i giureconsulti che hanno l'onore di far parte di questa Camera sono solleciti di opporsi a tutte le cattive leggi. È loro dovere principale d'impedire che si facciano leggi, le quali diano adito a questioni di giurisdizione e di competenza, che sono sorgenti di lucro pei forensi con rovina dei litiganti.

Per questo motivo ho formulato l'ordine del giorno letto poc'anzi dal signor presidente.

Bensì, dopo l'ultimo discorso dell'onorevole relatore, sentiti anche gli onorevoli miei colleghi, eminenti giureconsulti di questa Camera, i quali hanno avuta la compiacenza di farmi conoscere privatamente le loro opinioni, e tutti sono d'accordo nel dire che l'interpretazione data dall'onorevole relatore è assolutamente contraria al testo ed allo spirito della legge, io credo superfluo il mio ordine del giorno e lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane che a mettere a partito l'articolo 30.

SINEO. Domando perdono; ho detto che aveva un'altra questione.

MANCINI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore constano di due parti.

In una prima parte egli ampiamente e formalmente riconosce che la legge attuale nel suo articolo 30 non ha potuto, nè potrà derogare alle vigenti leggi sul contenzioso amministrativo, quali oggi esistono, e tanto meno può pregiudicare a quella futura legge del contenzioso amministrativo che più tardi sarà per emanare.

Ha voluto egli poi in una seconda parte distinta esprimere la sua personale opinione circa i limiti entro i quali il contenzioso amministrativo, la cui competenza giurisdizionale non è più negata, possa e debba intervenire e conoscere delle controversie riguardanti l'attuale imposta.

Dal mio canto, io prendo atto della prima parte di tali dichiarazioni, alle quali punto non ha contraddetto il Ministero, e così l'ammissibilità dei reclami in via contenziosa avanti i Consigli di prefettura, anche relativamente all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, rimane fuori contestazione.

Quanto poi all'opinione individuale dell'onorevole Pasini, espressa nella seconda parte delle sue dichiarazioni, io debbo accordarmi coi preopinanti i quali risposero all'onorevole mio amico Sineo. Non siamo noi soli che facciamo le leggi: concorrono a farle con noi il Senato e la Corona. Il Senato ha già votato l'articolo 30, nè il suo giudizio potrebbe ricevere modificazione o spiegazione dal nostro voto. Quindi, aperta la via de' tribunali ai reclami contenziosi de' contribuenti, possiamo con fiducia lasciare ai tribunali stessi, naturali interpreti delle leggi, l'ufficio d'interpretare questo articolo 30 e di applicarlo secondo la sua lettera ed il suo spirito.

Qualunque ulteriore nostra deliberazione non toglierebbe le difficoltà, perchè tra noi può essere dissenso e molteplicità di opinioni; ed al certo, malgrado le nostre parole e l'avviso di una sola delle assemblee, i tribunali avrebbero pur sempre a custodire e compiere il loro mandato, di applicare le leggi, ed in caso di dubbio d'interpretarle secondo i principii.

Pertanto l'articolo può essere votato senz'altro con queste dichiarazioni e riserve, non potendo derivarne alcun pregiudizio.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

PASINI, relatore. L'onorevole Mancini ha riassunto le mie opinioni. Egli sostanzialmente ha creduto e affermato che pur nella parte nella quale questa legge stabilisce i modi di determinare i redditi imponibili, e di fare la prima e la seconda sentenza su questi redditi imponibili, io ammetta che questa legge non abroghi le anteriori, io ammetta che essa non sia alle leggi anteriori contraria tacitamente per modo da modificare su questo punto il contenzioso amministrativo prima esistente.

Io ho chiaramente espresso una ben diversa opinione, e non parmi aver bisogno di più oltre giustificarla. Ma, per finire ogni ulteriore ritorno sulle cose dette, io

chiuderò dichiarando che anche per me la legge sul contenzioso amministrativo del 1859 è vigente, e continua ad esserlo finchè ed in quanto non è tolta da leggi posteriori, le quali possono toglierla così in modo espresso come tacitamente. Del resto, se siavi qui il caso d'applicare queste massime, se siavi qui il caso d'invocare questa tacita modificazione della legge del 1859, i tribunali soli possono giudicarlo, e i tribunali lo giudicheranno tra me e l'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare per un'altra questione.

SINEO. La Camera ben comprende come io non sono per impugnare quest'articolo. Esso era stato proposto prima in quest'aula, e respinto dalla Commissione e dalla Camera. Sono ben lieto che la Commissione e la Camera siano disposte ad accettarlo dopo che fu proposto in Senato.

Io credo che quest'articolo sia il solo che renda la legge tollerabile, perchè assicura che non si potrà andare al di là di un certo limite che, come notava l'onorevole Mancini, è abbastanza ampio.

Io noto pure che forse l'onorevole Mancini non ha posto mente ad una conseguenza di quest'articolo, la quale gli dà tutta quell'efficacia che l'equità consiglia. L'articolo non vuole che alcun contribuente, a titolo di questa legge, possa essere quotato in modo superiore al decimo del suo reddito netto; quindi ne verrà la conseguenza che sotto nessun pretesto nè direttamente, nè indirettamente, potrà ad alcuno confiscarsi oltre il decimo dei suoi profitti. Ed è ben giusto, perchè come la legge colpisce anche i redditi industriali, sarebbe iniquo che questo reddito potesse essere, sotto qualsiasi pretesto, quotato oltre il decimo. Restano conseguentemente compresi nel decimo i contribuenti comunali e provinciali sotto il titolo di centesimi addizionali; non si possono, secondo il concetto di quest'articolo, sovrapporre centesimi in modo da eccedere il decimo. La ragione n'è evidente: e se non si fosse accettato questo concetto, ne verrebbe che qualche volta l'industriale si vedrebbe confiscato non solo il decimo, ma non di rado il quinto e talvolta tre decimi del suo salario, giacchè voi sapete bene, signori, che vi sono delle provincie, dei comuni in cui i centesimi addizionali provinciali e comunali vengono ad eccedere d'assai il tributo nazionale. E potrebbe darsi che un industriale venisse quotato di lire 150 sopra un reddito di lire 500.

Io credo che il concetto della legge sia bastantemente chiaro anche a questo riguardo, prescindendo conseguentemente dal fare qualsiasi proposta.

PASINI, relatore. Domando la parola.

SINEO. Ho domandato la parola su questo articolo nell'intento specialmente di dedurne un corollario pratico che mi sembra poter giovare nell'ulteriore discussione di questa legge.

Coll'adottare il temperamento contenuto nell'articolo 30, che richiama la legge a basi eque, il Senato ha dimostrato che egli è disposto ad accettare le con-

TORNATA DEL 30 GENNAIO

seguenze di questa legge entro i limiti che ha indicati.

Non dobbiamo dunque tener conto del timore espresso da alcuni fra gli onorevoli preopinanti, e specialmente da due membri della Commissione, che, qualora si introducesse qualche piccola modificazione in questa legge, si correrebbe il rischio di vederla respinta nell'altro ramo del Parlamento.

Il Senato, ben lungi dal voler respingere la legge, ha introdotta in essa una formola che potrebbe tener luogo di tutta la legge. Ed in vero, se faceste un solo articolo, se diceste: ogni possessore di ricchezza mobile pagherà la decima parte del suo reddito, ciò sarebbe bastante. Potreste anche contentarvi di una quota assai minore, la quale, quando fosse ripartita in ugual misura fra tutti i contribuenti, sarebbe sufficiente a far entrare molto denaro nelle casse dello Stato, senza tanto aggravio di una gran parte delle nostre popolazioni; sarebbe questo il modo di procedere realmente secondo lo spirito dello Statuto, il quale vuole che ciascuno paghi in ragione dei suoi averi.

Debbo ancora combattere una proposizione inoltrata dall'onorevole Broglio, la quale potrebbe indurre parecchi dei nostri colleghi a non dare alle nostre discussioni ulteriori tutta quella importanza che si deve.

L'onorevole Broglio ha detto, riproducendo un pensiero dell'onorevole Pasini, che noi facciamo una legge soltanto pel 1864, e che quindi qualche passeggera ingiustizia la possiamo sopportare.

Ciò non è, o signori: voi avete detto all'articolo 1° che è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864, ma non è detto sino al 31 dicembre 1864. È dunque una legge permanente che fate, una legge che non potrete più nè revocare, nè modificare senza il concorso dei tre poteri.

PASINI, relatore. Legga l'articolo secondo.

SINEO. In quanto alla somma sta bene, è fissata solo pel 1864 in 30 milioni, ma le altre disposizioni della legge sono permanenti.

È dunque essenziale che la Camera non si lasci distogliere da quella seria attenzione che deve portare in tutte le leggi di questo genere, e poichè essa è disposta ad accettare quelle giuste cautele che il Senato ha introdotte, oso sperare che si mostrerà egualmente disposta ad accogliere quelle altre modificazioni che serviranno a rendere la legge meno gravosa e più giusta nella sua applicazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Saracco.

Voci. Ai voti! ai voti!

SARACCO. Sarò brevissimo.

L'onorevole Sineo è d'avviso che, quando l'imposta assegnata ad un contribuente arriva al 10 per cento, non possa più essere accresciuta per fatto delle sovrimposte comunale e provinciale. Io credo che l'onorevole deputato Sineo versi in grave errore. Innanzi tutto, se ben mi sovviene, mi sembra che nell'altro ramo del Parlamento sia questa questione stata espressa-

mente ventilata, e siasi dichiarato che le imposte comunali e provinciali potranno sempre aggravare la imposta principale, quand'anco la medesima arrivi allo intero limite portato dall'articolo 30. Se non che sifatta questione pare a me che non trovi qui la sua sede più acconcia, imperocchè all'articolo 34 si discorre della facoltà che vien data di sovraimporre in aumento al principale dell'imposta, e siccome ivi è stabilita una esenzione a favore delle rendite inferiori a 250 lire annue imponibili, così l'onorevole Sineo, se lo crede, potrà allora presentare un emendamento affinché questa esenzione venga estesa anche ai casi di cui si discorre all'articolo 30.

Ora, se il signor relatore me lo permette, vorrei rivolgergli in poche parole una semplice, ma grave domanda.

Quest'articolo suppone naturalmente che una parte del contingente possa e debba andare perduto. In questo caso, come in moltissimi altri, nei quali si verificheranno tante quote inesigibili, che saliranno, ne sono certo, ad una somma rilevantissima, questa perdita dovrà andare a carico delle finanze, o lo Stato avrà il diritto di rivalersene sopra le diverse provincie nelle quali queste quote inesigibili si avranno a verificare?

Nel difetto di speciali disposizioni, molti potranno credere che la perdita debba essere sopportata dallo Stato: tuttavia, se in assenza del signor ministro delle finanze l'onorevole relatore crederà di poter manifestare a questo riguardo l'opinione della Commissione ch'egli così degnamente rappresenta, io credo che avrà dato opera a risolvere un dubbio della più grande importanza.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare; lo prego di dare le spiegazioni che sono chieste.

PASINI, relatore. Mi pare d'aver espresso l'opinione della Commissione due volte, la prima rispondendo all'onorevole Alfieri, la seconda rispondendo all'onorevole Sanguinetti, ed ho sempre detto che tutto quello che non fosse conseguito coll'imposta del dieci per cento della rendita imponibile di un comune sarebbe perduto per lo Stato.

SARACCO. Vorrei sapere se anche le quote inesigibili che si possono verificare per altre cagioni andranno egualmente a carico dello Stato.

PASINI, relatore. Tutto quello che si riscuote di meno è perduto dallo Stato. Ciò parmi evidente.

SARACCO. Ebbene, invece di trenta prenderete ventiquattro o venticinque milioni.

PASINI, relatore. Ho risposto all'onorevole Alfieri che qui non ha da far niente la massima adottata pel canone gabellario. Ho detto nella relazione che ci sono degl'inconvenienti pratici a far quest'aggiunta, ma la legge non essendo fatta che per un anno, se perderemo qualche cosa, porteremo pazienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo consente di rimandare la sua aggiunta all'articolo 34?

SINEO. Sì signore.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 30.

(È approvato).

« Art. 31. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune, o consorzio di comuni, un catasto della rendita di ogni cittadino, secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal ministro delle finanze.

« Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio. »

(È approvato).

« Art. 32. I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tien conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

« Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

« Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune o consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

COLOMBANI. Chi ben paragoni il senso dell'articolo 32 con quello dell'articolo 16, come questi due articoli uscirono dalla prima votazione della Camera, arriverà, a mio avviso, a questa conseguenza, che le società anonime od in accomandita, i corpi morali, ecc., sono tenuti di pagare la tassa corrispondente ai redditi delle obbligazioni da loro emesse, salvo in essi il diritto di rimborso verso i detentori delle obbligazioni stesse. Anzi per rendere sicuro questo effetto della legge, fu appunto emendato l'articolo 32 dietro proposta mia e dell'onorevole Cavallini.

Alcune modificazioni introdotte all'articolo 32 dal Senato non sono certamente, a mio avviso, tali da poter cambiare minimamente il senso che io attribuii testè all'articolo 32 combinato coll' articolo 16. Ciò non ostante, siccome qualche dubbio potrebbe sorgere per causa di esse, era mia intenzione d'interpellare il signor ministro delle finanze, affinchè mi dicesse il suo modo di vedere a questo riguardo. Stante l'assenza del signor ministro, io mi limito prima di tutto a constatare che, per mio avviso, gli articoli 32 e 16, come ci sono ora proposti, impongono implicitamente l'obbligo alle società di pagare, salvo il diritto di rimborso, la tassa sui redditi delle obbligazioni da loro emesse. In secondo luogo, se mai qualcheduno non ammettesse questa interpretazione, mi faccio a pregarlo perchè voglia dirne i motivi. Sarei poi ancora più tranquillo, se alcuno della Commissione dicesse che nel suo modo di vedere il senso che io attribuisco a quest'articolo è giusto.

BROGLIO. (Della Commissione) Noi conveniamo perfettamente nell'opinione emessa dall'onorevole Colombani, e credo che il senso dei combinati articoli 32

e 16 tanto nel loro testo primitivo, quanto in quello che hanno attualmente dopo la votazione del Senato, corrisponde al suo pensiero che, cioè, le società anonime o in accomandita debbono pagare la tassa anche per gl'interessi delle obbligazioni, salvo a rivalersene sopra i singoli portatori.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo.

SINEO. Io propongo la soppressione delle parole *nello Stato*, che costituiscono...

PASINI, relatore. Domando la parola.

SINEO....l'essenziale differenza tra il progetto che era stato adottato dalla Camera e quello sancito dal Senato.

Signori, io vi prego di somma attenzione su questo argomento, perchè forse le disposizioni adottate dal Senato condurrebbero a conseguenze che non sono state da esso previste.

Noi abbiamo bisogno che si facciano molti lavori nell'Italia nostra, e molte volte giova che questi lavori siano fatti con capitali esteri. Se voi mettete i nostri industriali in caso di non potersi servire di capitali esteri senza grave detrimento, pregiudicherete di molto l'industria nazionale e toglierete al Governo la possibilità di trovare dei buoni appaltatori per le pubbliche costruzioni.

Supponete, o signori, un appaltatore il quale trovi la sua convenienza nell'assumere un'opera pubblica, per cui abbisogni del capitale di un milione, e questo capitale gli sia somministrato da banchieri esteri; egli dunque diventa debitore di un milione. Un milione più, un milione meno, in una fortuna privata, è qualche cosa. Ora volete che questo contribuente non possa portare in deduzione della sua tassa per rendite non fondiarie questo milione? Se l'avesse ricevuto da banchieri nazionali, non v'è dubbio che lo porterebbe in deduzione, l'articolo è chiaro, egli deve pagare in ragione della sua rendita col diritto di dedurre quel tanto che riceve da altri capitalisti. Ma, dice l'articolo come è formulato dal Senato, se questi capitalisti sono forestieri, non si dedurrà niente. Così dunque egli sarà tassato in ragione del milione di cui è debitore. In tal guisa voi mettete questo assuntore di opere pubbliche nell'impossibilità di accostarsi all'appalto.

Vi ho addotto una considerazione di utilità pubblica ma havvi ancora una considerazione di giustizia.

La legge che siete chiamati a sancire ha un effetto retroattivo, essa prende le fortune private nello stato in cui si trovavano al 1° gennaio di quest'anno. Se uno dei nostri concittadini si è assunto gravi impegni di questa natura, se egli, a cagion d'esempio, ha preso ad imprestito un milione all'estero, senza poter prevedere che sopravverrebbe una legge la quale farebbe una distinzione così enorme tra un debito all'estero e un debito all'interno, voi vedete che venite a confiscare gli averi di un privato il quale doveva confidare che la sua proprietà non potrebbe essere minacciata, che il suo patrimonio non potrebbe essere assorbito con una legge che sarebbe sopravvenuta.

Signori, questo nostro concittadino è nella condizione di tutti gli altri, i quali hanno diritto di non pagare imposte se non se in ragione dei propri averi.

Ora, i debiti non sono averi, i debiti sono la diminuzione degli averi. Nessuno disconosce la giustizia di questo principio quanto ai debiti che sono contratti all'interno, perchè dunque volete disconoscerlo quanto ai debiti contratti all'estero?

Io domando adunque, senza spendere maggiori parole, che si ristabilisca la legge nel testo primitivo, quale la Camera l'aveva precedentemente votato.

Io sono persuaso che queste considerazioni esposte all'altro ramo del Parlamento non potranno incontrare la minima difficoltà, perchè è evidente che nessuno può avere l'intenzione di condurre a conseguenze così illogiche, così ingiuste come sono quelle alle quali ho accennato.

PASINI, relatore. Prego l'onorevole Sineo a voler considerare che le parole *nello Stato* sono state aggiunte dal Senato in quest'articolo anche perchè il Senato ha cangiato gli articoli 5 e 6, e poichè noi abbiamo contro l'onorevole Sineo votati gli articoli 5 e 6 nel tenore stabilito dal Senato, così conviene ora lasciare le parole *nello Stato*. Di che si tratta qui? Qui non si tratta punto della quistione promossa dall'onorevole Sineo; qui si tratta di mantenere anche in questo articolo il principio che i forestieri non sono tenuti all'imposta se non per quella ricchezza mobile che posseggono qui nello Stato, come i cittadini nostri non sono tenuti all'imposta se non se per quella ricchezza che hanno qui nello Stato. Il Senato ha adottato questo principio e l'ha applicato negli articoli 5 e 6; doveva quindi chiamarlo ad applicazione anche nell'articolo 32. Ma l'articolo 32 ha un altro scopo ben diverso da quello che contempla l'onorevole Sineo.

L'articolo 32 nel suo primo capoverso vuol regolare i rapporti tra lo Stato ed i contribuenti che devono pagare l'imposta, e vuol regolare questi rapporti per ciò che si riferisce alle passività.

L'articolo 32 nel suo primo capoverso stabilisce questo principio. Perchè un contribuente possa farsi tener conto dallo Stato di una passività, deve dimostrare che questa passività è già soggetta all'imposta verso lo Stato, e che quest'imposta viene pagata dal creditore invece di esserlo dal debitore.

Ora, siccome il forestiere al pari del cittadino nostro non è tenuto all'imposta se non per quella ricchezza mobile che ha nello Stato, e vuol dire che gli è dovuta da chi abita nello Stato, così anche nei riguardi del forestiere e del nostro cittadino che abitano fuori, è opportuno pretendere l'imposta direttamente dal debitore finchè egli non designi il suo creditore e il domicilio di questo nello Stato.

Invece, l'ultimo capoverso di questo articolo 32 prevede, conformemente alle idee dell'onorevole Sineo, che anche nel caso nel quale il creditore estero viene a domandare nello Stato il pagamento al debitore, sia egli passibile o no dell'imposta, perchè egli viene ad

esigere il suo credito, dove questo credito si produce. E per questo, il Senato nell'ultimo alinea dispose in termini generali:

« Ove queste condizioni per ottenere al debitore lo sgravio non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune e consorzio, salvo loro il diritto di ritenere ai creditori. »

Adunque il debitore avrà diritto anche in faccia al creditore estero di fare la ritenenza. Adunque, se in faccia allo Stato il creditore estero non è tenuto all'imposta, se non quando il reddito suo qui si produce o gli è da un cittadino nostro dovuto, ne risulta per altro che, quando si verifica realmente per lui l'eccezione, quando cioè si verifica a tenore dell'articolo 6 che la sua ricchezza mobile gli è dovuta da persona residente nello Stato, allora egli riesce colpito per mezzo del suo debitore che non può detrarre il debito nei riguardi dello Stato, ma che può ritenere l'imposta in faccia al suo creditore.

Io prego pertanto l'onorevole Sineo a riflettere che non è altrimenti vero che lo straniero non sia obbligato a pagare la imposta. Esso è obbligato dal tenore combinato degli articoli 5, 6 e 32. Solamente è stabilito che nei casi nei quali noi non possiamo arrivare direttamente allo straniero per farlo pagare, allora, e pare più logico, è il debitore che deve pagare per poi rivalersi sul suo creditore. Nè in ciò io vedo i disordini che l'onorevole Sineo teme.

Del resto gli osservo che gli stranieri sapranno ben premunirsi contro tutte le leggi che noi faremo contro i capitali che porteranno nello Stato, confidandoli puramente e semplicemente ai nostri cittadini. Finchè si tratta di stabilimenti di credito o d'industria gli stranieri non possono evitare l'imposta, ma quando si tratta di capitali affidati ai nostri commercianti gli stranieri possono assai facilmente o aumentare il corrispettivo dell'uso del loro capitale, o richiedere di questo corrispettivo un pagamento anticipato. La possibilità di ciò fare non dipende tanto dalle leggi d'imposta, quanto dalle condizioni economiche generali, ora specialmente che ogni limite nell'interesse del denaro è abolito.

Non s'illuda l'onorevole Sineo; in questo genere d'imposte abbiamo fatto molto, quando abbiamo detto che il debitore avrà diritto di ritenere la tassa dovuta dal creditore. Lasciamo poi che i fatti si verifichino, come gli interessi dei contraenti potranno esigere e stabilire.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, il deputato Sineo ha facoltà di parlare per la seconda volta.

Vo i. Ai voti! ai voti!

SINEO. Sono lieto questa volta di trovarmi d'accordo coll'onorevole relatore, epperò ritiro la mia proposta. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Io mi permetto alla mia volta di

pregare l'onorevole relatore di volere fornirmi una spiegazione intorno ad una parte del disposto dell'articolo 32; spiegazione che io credo necessaria per me, per parecchi de' miei colleghi, e specialmente per i contribuenti i quali sono chiamati ad osservare questa legge.

L'articolo 32 stabilisce che « i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. »

Or bene, non tutti interpretano questa disposizione nello stesso modo; vi sono moltissimi i quali credono che la legge debba intendersi nel modo il più semplice, il più piano, cioè che nel computo della rendita imponibile sieno dedotte le annualità passive che gravino il patrimonio; di modo che il cittadino, per esempio, che ha una rendita imponibile di lire 5000, e nello stesso tempo una passività annua di lire 2500, non possa essere colpito che sulla differenza che havvi tra le lire 5000 e le lire 2500, ossia per sole lire 2500, per la ragione semplicissima che si tratta di una legge sulla ricchezza mobile e che non vi ha ricchezza nella parte in cui la rendita è assorbita da debiti.

Vi sono altri invece i quali temono che debba intendersi quest'articolo in modo assai diverso, in modo cioè letterale e grammaticale, contrario forse allo spirito della legge e dei proponenti, vale a dire cioè che non altrimenti si possa fare la deduzione delle passività dall'attivo prodotto dalla ricchezza mobile, se non allorchando l'annualità passiva sia stata contratta per produrre l'attività che è colpita.

Spiegherò questo caso con un altro esempio.

Supponiamo un industriale, il quale debba essere colpito in ragione di un capitale di lire 100,000: se quest'industriale per fondare il suo stabilimento è stato costretto a fare un mutuo di lire 20,000, in questo caso solamente, dicono, sarà ammessa la deduzione perchè il mutuo di lire 20,000 grava evidentemente il capitale di lire 100,000.

Ma qui le questioni poi si moltiplicano.

Quale norma si applicherà nel caso in cui dal contratto non risulti che un mutuo sia stato fatto per produrre l'attivo del capitale mobile? E quando non ne risulti, il cittadino sarà ammesso a provare che il mutuo fu conchiuso per produrre parte della sua vera rendita? Sarà ammesso a provare che il debito influisce necessariamente sulla sua vera rendita? Il cittadino che non ha beni stabili, ma solo un capitale di lire 100,000 con un debito di lire 50,000, sarà ammesso a fare la deduzione dell'attivo dal passivo? Se questo stesso cittadino adisce una eredità in beni stabili che gli rechino altro reddito di lire 10,000, sarà ancora ammesso a fare la deduzione delle lire 50,000 dalle lire 100,000? La deduzione si farà poi al solo industriale, al solo commerciante, o la faremo a tutti, come a mio avviso evidentemente ed imperiosamente vuole equità e giustizia comanda?

Ecco perchè una dichiarazione io la credo oppor-

tuna dal momento che la strettezza del tempo non mi consente la proposta d'un emendamento.

PASINI, relatore. Il povero relatore è veramente imbarazzato da tutte queste domande di dichiarazioni che gli vengono fatte *à bout portant* sopra una legge già votata altra volta.

Io non so vedere il vantaggio di commentare nella Camera disposizioni che si considerano ormai come adottate. Salvo che si vogliano presentare emendamenti, io credo che è meglio lasciare che l'interpretazione sia fatta dalle autorità competenti. Ciò nondimeno, poichè lo si vuole, io dirò il mio individuale parere. A tal fine io debbo risalire a considerazioni che saranno state per avventura esposte in seno della Commissione, e che almeno nella mente di qualche membro di essa potranno forse aver trovato accogliamento, senza per altro che io possa ricordarmi, dopo sì lungo tempo, fin dove sia andata la discussione.

La sostanza è questa: noi abbiamo due imposte dirette che abbiamo mantenute distinte: l'imposta fondiaria e l'imposta mobiliare. L'imposta fondiaria è dovuta sui redditi dei fondi; quella mobiliare è dovuta sui redditi non fondiari dei contribuenti.

Ciò premesso, se per quanto riguarda i capitali ipotecari si ammettesse per regola il diritto nel proprietario del fondo di fare la sottrazione dell'imposta relativa al capitale ipotecario, allora noi entreremmo nell'ordine d'idee a cui accenna l'onorevole Cavallini.

E così la cosa è stata considerata in alcune legislazioni; ma nella nostra i rapporti tra i proprietari e i loro creditori ipotecari sono regolati per modo che questi ultimi non rilevano i primi di nessuna parte dell'imposta fondiaria, per modo che nessun abbuono si considera dovuto riguardo alla imposta fondiaria dal creditore ipotecario al possessore del fondo. E ciò può essere giustificato tanto dalla considerazione che l'imposta fondiaria sia un prelievo dovuto direttamente dal fondo, quanto dalla considerazione che il creditore ipotecario, ora specialmente che è abolita la misura legale degl'interessi, si rivarrebbe della imposta a carico del possessore del fondo o suo debitore. Egli è un fatto che tutte le imposte messe direttamente e specialmente sui capitali ipotecari ricadono in ultima analisi sul proprietario del fondo ipotecato.

Ciò premesso, pare a me che la presente legge sia partita dal concetto che i due ordini d'imposte siano e debbano restare affatto distinti e separati, che nell'imposta fondiaria il possessore del fondo od il fondo vi sia tenuto in pari grado tanto se abbiansi come se non abbiansi capitali iscritti, i quali sono passibili di un'imposta d'altro ordine, di un'imposta non confondibile colla fondiaria; che non si possa quindi e in via di regola accordare al contribuente sull'imposta relativa alla sua ricchezza mobile in genere quella detrazione pei capitali ipotecari alla quale egli non potrebbe aspirare se non avesse ricchezza mobile distinta dalla fondiaria; che quindi la detrazione non debba

accordarsi se non quando il capitale ipotecario abbia un proprio e speciale rapporto colla ricchezza mobile e serva a produrla; che questo, in via di esempio, sia il caso di un industriale, il quale ha un capitale anche ipotecato sul suo fondo, cui adopera nell'industria, e che per questo ordine d'idee la legge abbia usato la espressione abbastanza chiara, secondo la quale le passività, anche ipotecarie, debbono aggravare i redditi provenienti da ricchezza mobile, non in genere i redditi anche fondiari del contribuente per esser detratte.

Se la legge non avesse contemplato questo speciale rapporto tra il debito anche ipotecario e il reddito proveniente da ricchezza mobile, sarebbesi limitata a dire che il contribuente è ammesso a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie.

Del resto io non saprei quali maggiori spiegazioni dare che potessero essere praticamente utili. E quindi io mi restringo ad osservare ancora una volta aver la legge parlato a questo sito di *passività anche ipotecarie* appunto per non escludere, per esempio, il caso che un industriale sia costretto a dare un'ipoteca sul suo fondo nel tempo stesso che debba pagare l'imposta sul prodotto della industria con quel capitale esercitata. Questo industriale è ammesso a detrarre la passività perchè la ricchezza mobile da lui prodotta deve dirsi direttamente e specialmente aggravata essa medesima dal capitale ipotecario.

CAVALLINI. Quanto a me dichiaro che attribuisco all'articolo un significato più ampio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32.

(È approvato).

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 33. È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

« Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine, non sono più ammissibili.

« Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

« Art. 34. In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

« Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d'imposta su redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.

« Sarà stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento sia del principale, sia dei centesimi addizionali, un addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione dell'imposta.

« Art. 35. I risultati dei dati statistici che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criteri per il riparto del contingente d'imposta fra le

provincie e pel subriparto, proposti dall'autorità finanziaria fra i comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, comuni o consorzi contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e del subriparto anzidetti.

« Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

« Esso ha più specialmente facoltà:

« Di determinare il modo di comporre i consorzi nei casi in cui le condizioni prescritte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione d'un medesimo comune, e non siano uniti tra loro comuni che non appartengono allo stesso mandamento;

« Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano all'elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime, se chiamato;

« Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge;

« Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni;

« Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno;

« Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19 basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento dei suoi diritti l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione;

« Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti, vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 31.

« Art. 37. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1864.

« Da quel giorno medesimo sono abrogate:

« Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghino;

« La tassa sulla rendita e il contributo arti o commercio in Lombardia;

« La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

« La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

« Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denuncia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

« La tassa d'esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

« La tassa di famiglia in Toscana;

« La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napoletane;

« Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'articolo 34. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Mi spiace che non sia presente l'onorevole ministro delle finanze...

PRESIDENTE. Ne ho già detto la ragione. È indisposto.

ROBECCHI GIUSEPPE. perchè avrei desiderato avere da lui una dichiarazione.

La Camera ricorderà che all'articolo di questa legge, che era allora il 36°, io aveva proposto un emendamento nell'intento di collegare insieme questa legge sulla ricchezza mobile con quella dell'imposta fondiaria, in guisa che ne fosse contemporanea l'applicazione.

Ho veduto con dispiacere che il Senato ha eliminato questo emendamento, e che la Commissione ha seguito il Senato in questa via.

Io aveva creduto che quell'emendamento fosse di tutta necessità e di tutta giustizia, perchè queste due leggi hanno stretto rapporto, non si possono attuare l'una senza l'altra per la necessaria proporzionalità che introducono nei tributi diretti; e perchè una provincia non può essere aggravata in un ramo senza essere contemporaneamente sollevata nell'altro. È questa una perequazione, per così dire, fra le varie provincie, fra le varie parti del regno in faccia all'imposta diretta.

Dipartendosi da queste massime, le disparità di trattamento, invece di diminuire, tenderebbero ad accrescersi.

Inoltre questa legge era essenzialmente collegata colla legge dell'imposta fondiaria, poichè sa la Camera che uno dei criteri per determinare il contingente da ripartire fra i vari compartimenti era appunto quello dell'imposta fondiaria, e non è quindi indifferente che l'imposta fondiaria, che entra per un quinto nella formazione del contingente, sia fissata piuttosto in una misura che in un'altra.

Ora, io desiderava d'avere dal ministro delle finanze una dichiarazione per sapere se egli stima ancora che la legge sull'imposta fondiaria possa andare in attività contemporaneamente a questa come già aveva dichiarato la prima volta che si discusse questa legge.

Non essendo presente il ministro delle finanze, e non potendo io avere questa dichiarazione, sono costretto a riproporre il mio emendamento, vale a dire, a modificare le prime parole dell'articolo 37 in questo senso:

« La presente legge avrà vigore contemporaneamente alla legge sull'imposta fondiaria. »

Questo è tanto più necessario inquantochè la Com-

missione ha data un'interpretazione alla legge, che io non credo la più giusta, vale a dire, ha sciolta una questione che non è sciolta, e che io non vorrei vedere in alcun modo pregiudicata.

Supponiamo che la legge dell'imposta fondiaria vada in vigore col 1° gennaio 1864, cosa non improbabile. Io credo che allora, a norma dell'articolo 2° della presente legge, il primo criterio desunto dall'imposta fondiaria debba essere basato sull'imposta fondiaria, quale risulterà per ogni singola provincia dalla legge sul conguaglio e non dalla quota d'imposta fondiaria che attualmente si paga. Ed io veggio che la Commissione ha adottato un principio diverso, ha adottata, cioè, la massima che, quand'anche la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria vada in attività col 1° gennaio 1864, nondimeno il primo criterio che serve a determinare il contingente debba essere valutato a norma dell'imposta fondiaria che attualmente pesa sulle singole provincie. Questa massima io credo ingiusta, poichè non farebbe che aumentare le sproporzioni invece di attenuarle, ed è anche per questo motivo che sono costretto a riproporre il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

PASINI, relatore. Nell'altro ramo del Parlamento questa contemporaneità delle due leggi, questo vincolo di una legge coll'altra, è sembrato un imbarazzo che potesse arrestare l'applicazione immediata di questa legge, e per questo motivo si è creduto dover isolare questa legge dall'altra, viste le condizioni gravi nelle quali versa la finanza. E il signor ministro delle finanze ha già fatto sentire che nel suo concetto e l'una e l'altra legge poteva e doveva andare in attività con effetto riportato al dì 1° gennaio 1864.

E per verità è affatto giusto contare che la legge della perequazione dell'imposta fondiaria possa attivarsi con effetto al 1° gennaio 1864, pur quando essa venisse votata solo dopo altri due mesi. Non ostante questo ritardo nella votazione, essa potrà andare di pari passo colla legge sulla ricchezza mobile nella sua attuazione.

E ciò deve ammettersi precisamente perchè la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria è di una facile esecuzione, mentre la legge sulla ricchezza mobile non lo è altrettanto. La legge sulla ricchezza mobile esige molto tempo, e per costituire le Commissioni comunali, consorziali e provinciali, e per fare le denunce, e per discuterle in prima ed in seconda istanza, ed in fine per fare i ruoli del catasto che si sarà con tutte queste operazioni preparato.

Per conseguenza io credo che se l'onorevole Robecchi teme che questa legge possa nell'effetto andare disgiunta dall'altra, teme una cosa che non è punto probabile nell'atto stesso che sarebbe immensamente dannosa alle finanze dello Stato. Bisogna assolutamente che queste leggi vadano in attività tutte due insieme, tutte due con riguardo all'intero anno 1864. E perchè non andranno, se il signor ministro ha già fatta sentire

TORNATA DEL 30 GENNAIO

questa sua ferma credenza, se è più facile ad esser posta in esecuzione quella sulla perequazione, sulla quale vi sarà un ritardo di votazione, se la minore facilità si verifica per la legge presente che è già prossima ad essere votata?

In verità io spero che l'onorevole Robecchi a questo riguardo non vorrà insistere; io spero ch'egli troverà che le dichiarazioni state già fatte dal signor ministro, e nel tempo stesso le condizioni proprie di queste leggi devono essere sufficienti per rassicurarlo.

Egli ha poi indicato un altro punto di vista, egli ha indicato che in virtù delle variazioni introdotte in questo proposito dal Senato resta in qualche parte alterato il contingente.

Mi pare che l'onorevole Robecchi abbia detto che il contingente in Lombardia è fatto più grave. Ma ciò abbiamo detto noi pure esplicitamente nella relazione, e l'abbiamo detto per non caricarci di nessuna responsabilità. Ed anzi abbiamo fatto i calcoli per dire quali erano per essere le conseguenze precise che dalle variazioni introdotte dal Senato in questo proposito potranno derivare per la cifra del contingente. Se non che i motivi per i quali il Senato è venuto a queste variazioni sono di una importanza gravissima.

Senza queste variazioni avremmo dovuto aspettare a decretare i contingenti, e aspettare almeno per un altro paio di mesi. E veglia Iddio che non più tardi la legge sul conguaglio fondiario riesca votata.

Ora possiamo noi senza compromettere l'effetto di questa legge aspettare ancora due mesi la decretazione del contingente?

E d'altra parte la relazione ha mostrato che trattasi di differenze comparativamente minime, e che la più grande differenza è di sole duecento mila lire circa per tutte insieme le provincie lombarde. Io credo che simili differenze non debbano arrestare i deputati di nessuna parte d'Italia, e sono sicuro del patriottismo del deputato Robecchi, il quale certamente non vuole che, perchè vi sono duecento mila lire di maggior carico per le provincie lombarde, si debba ritardare per due o tre mesi ancora l'attuazione di questa legge, compromettendone di questo modo l'attuazione per l'anno in corso, ed esponendo la finanza a perdere i trenta milioni che se ne attendono.

Se noi seriamente vogliamo il riordinamento delle finanze, non dobbiamo certo arrestarci a qualche passeggera difficoltà e direi anche a qualche lieve ingiustizia. Tiriamo innanzi; senza di che non faremo quanto è necessario fare per il paese.

Io fui nominato da un collegio di Lombardia, ma non per questo mi sono fatto il menomo carico a questo proposito. E così ho pensato, non solamente perchè in questo recinto io altro non sono che un deputato dell'intera nazione, ma ancora perchè seguendo il mio sentimento indipendente e diretto a provvedere alle urgenti necessità del paese intero (*Bravo! Bene!*) io credo di avere interpretate rettamente e sinceramente le intenzioni stesse de' miei elettori. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, il deputato Robecchi propone all'articolo 37 l'emendamento seguente...

ROBECCHI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ROBECCHI G. In assenza del signor ministro delle finanze prendo atto della dichiarazione che mi fa l'onorevole Pasini, che le due leggi dovranno andare in vigore contemporaneamente, e quindi ritiro il mio emendamento. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Petruccelli, il quale lo ha riformato nel modo seguente:

« La Camera, dichiarando che ha approvato gli articoli modificati dal Senato nella presente legge per considerazioni dettate dalla necessità dell'erario; che perciò non intende consacrare un precedente, il quale possa pregiudicare alle sue prerogative costituzionali, passa all'ordine del giorno. »

Intende l'onorevole Petruccelli di svolgere la sua proposizione?

PETRUCCELLI. Ho già detto le ragioni costituzionali che mi ispirano a proporre quest'ordine del giorno; non ho che una considerazione da aggiungere.

I precedenti in questa questione sono gravissimi e mi basta solo di ricordare ciò che è avvenuto in Inghilterra tre anni or sono. La Camera sa che Gladstone aveva tolta un'imposta di tre *pence* sulla carta. La Camera dei *lords* la ripose. La Camera dei comuni si allarma. Si cerca nei precedenti parlamentari su questa sua prerogativa costituzionale se vi fossero casi in cui la Camera dei *lords* avesse preso parte nella sanzione delle imposte, si consultano gli archivi della Camera e si trovarono infatti taluni precedenti; però non tali che autorizzassero apertamente la Camera dei *lords* in ciò che aveva fatto.

Era per impegnarsi un conflitto. Lord Palmerston propone allora alcuni temperamenti, e si viene ad una conferenza libera da cui risultò, con condiscendenza dei Comuni, che la imposta restasse, però con dichiarazione di essi, che il diritto della sanzione delle tasse era tutto loro esclusivo.

Le signorie loro veggono dunque che furono precisamente i precedenti quelli che si consultarono per verificare se la Camera dei *lords* avesse diritto di mettere mano nelle imposte, e che per conseguenza fu appunto a causa di questi precedenti consultati, che, dopo aver constatato che i *lords* non avevano questo diritto, fu mestieri venire ad una conferenza libera e poscia rimandare l'esecuzione della proposta del ministro delle finanze all'altro anno per consentimento dei Comuni.

Quindi, signori, affinchè in avvenire, in qualsiasi tempo, questi precedenti non possano venire invocati contro di noi, gli è d'uopo che noi non diamo loro sanzione adesso votando questa legge, e che anzi sia mestieri votare nel medesimo tempo quest'ordine del

giorno, riservando la questione da me proposta, senza venirne alla discussione.

Convengo che il Senato ha migliorato la legge, ne sono persuaso; però non vorrei che in un'altra circostanza, valendosi di ciò che adesso ha fatto, il Senato venisse a modificare qualche altra disposizione presa dalla Camera dei deputati nella faccenda delle tasse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

PASINI, relatore. La cedo al deputato Broglio.

BROGLIO. Prego la Camera di considerare che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Petruccelli solleva una questione gravissima, una questione costituzionale....

MICHELINI. Chiedo di parlare.

BROGLIO.... la quale non credo che gioverebbe discutere e decidere, e nemmeno pregiudicare così incidentalmente. Essa dovrebbe, al caso, venire discussa profondamente ed in una occasione affatto speciale.

Il precedente parlamentare inglese, che l'onorevole Petruccelli ha citato, prova, secondo me, contro di lui.

Egli ha citato l'esempio dell'Inghilterra, un esempio che è stato, infatti, famoso negli annali parlamentari inglesi, perchè in quella occasione la Camera dei lords ha osato, dico osato pensatamente, perchè questa parola è stata replicatamente adoperata nella Camera dei comuni e da lord Russell (allora lord John Russell) e dal cancelliere dello scacchiere, Gladstone, il quale veniva più specialmente colpito da quella deliberazione della Camera dei lords; la Camera dei lords ha, dico, osato rimettere nel bilancio dell'Inghilterra una tassa sulla carta, che la Camera dei comuni aveva tolta.

Questo è quanto di più enorme in fatto di transazione si fosse mai praticato nel Parlamento d'Inghilterra. Da un tal fatto a quello del quale ora ci occupiamo corre una grande differenza. Non si tratta qui d'una tassa soppressa dalla Camera dei deputati che il Senato abbia ristabilito, attribuendo a sè stesso un vero e preciso diritto di tassazione contro la Camera elettiva. Nel nostro caso la Camera dei deputati, per la sua iniziativa costituzionale, vota una legge organica d'imposta che fonde tutte le imposte preesistenti in una forma unica e generale d'imposizione sulla ricchezza mobile. In quest'occasione il Senato, valendosi anch'egli delle sue prerogative costituzionali, anzi dirò meglio, adempiendo al suo preciso dovere costituzionale di prendere in esame la legge, vi porta delle variazioni; ma non sono già variazioni colle quali arroghi a sè stesso un diritto di tassazione prevalente sul diritto della Camera de'deputati, come ha fatto la Camera dei lords verso la Camera dei comuni in Inghilterra. Niente affatto; porta delle variazioni tendenti unicamente a migliorare, secondo lui, e anche secondo noi in alcuni casi, quantunque in altri no, tendenti, dico, a migliorare la legge, una legge, ripeto, organica fondamentale, che deve servire di norma generale per tutto il paese.

Or dunque i due casi sono differentissimi. In Inghil-

terra la Camera dei lords si arrogava un diritto di tassazione prevalente sopra la Camera dei comuni...

PETRUCCELLI. Domando la parola.

BROGLIO... eppure, ciò non ostante, la Camera dei comuni ha ceduto davanti alla Camera dei lords. L'onorevole Petruccelli dice che ci è stato una conferenza libera; ma non è mica un gran fatto, una gran cosa, in Inghilterra, una conferenza libera; è la cosa la più ovvia di questo mondo; tutte le volte che c'è un dissenso tra la Camera dei lords e quella dei comuni, ha luogo una conferenza libera. Ebbene, che cosa accadde in quella solenne occasione? Accadde che la Camera dei lords mantenne i suoi principii: lord Russell e il cancelliere dello scacchiere Gladstone stavano per la resistenza ad oltranza contro quell'intervento stranissimo della Camera dei lords: lord Palmerston invece, con una lodatissima prudenza, formò cinque famose deliberazioni che sottopose alla votazione della Camera, mediante le quali fu salvato il diritto prevalente, la prerogativa della Camera dei comuni; fu detto che incontestabilmente il diritto della Camera dei comuni era prevalente in questa materia di tassazione; ma che in quell'occasione, per le circostanze affatto speciali del caso, la Camera dei comuni credeva di accogliere la riforma fatta dai lords.

Vede dunque l'onorevole Petruccelli che il caso da lui citato d'Inghilterra è un caso molto diverso, molto più grave, e che tuttavia, anche in quel caso, la Camera dei comuni ha ceduto davanti a quella dei lords.

Io credo che nel caso nostro non giova sollevare questa discussione, nè venire ad una votazione formale. È ben inteso che le prerogative dei vari rami del Parlamento sono salve, non si deve mai presumere che un ramo del Parlamento invada le prerogative dell'altro; ma è poco conveniente e punto opportuno, il venire adesso a promuovere un voto in proposito della Camera. (*Segni d'assentimento*)

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Pregherei l'onorevole Petruccelli a non voler insistere nel suo ordine del giorno, il quale suscita incidentalmente la più grave questione costituzionale che possa presentarsi in Parlamento.

Egli non ha accennato nessun fatto particolare pel quale si possa dire che il Senato abbia tolto alla Camera l'iniziativa delle leggi d'imposta; imperocchè in questo schema il Senato non ha variato le cifre dell'imposta stabilite dalla Camera dei deputati.

Ora io non veggio la necessità di proporre quest'ordine del giorno, e credo anzi che la sua adozione sia non soltanto inutile, ma possa riuscire dannosa per il paese, e promuovere un principio di collisione fra i due poteri dello Stato; perciò spero che l'onorevole deputato Petruccelli vorrà ritirarlo.

PETRUCCELLI. Le considerazioni esposte dal deputato Broglio non sono in verità soddisfacenti, perchè egli non ha ben messa la questione.

Io potrei dire che la Camera faccia come i Comuni dell'Inghilterra, attesti, cioè, di nuovo il suo diritto, le

TORNATA DEL 30 GENNAIO

sue prerogative capitali nella sanzione delle tasse, e poscia accetti, come abbiamo accettato, la legge.

Però, siccome questa discussione stessa basta come un'avvertenza a che i nostri diritti non fossero pregiudicati, od almeno non si stabilisca un tacito precedente, io acconsento alla domanda del ministro, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Tutti gli articoli sono approvati.

Prima che si proceda allo squittinio segreto, do la parola al deputato Bertini, per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE: NUOVO CATASTO NEI COMUNI DI LUCCA E VIAREGGIO.

BERTINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'attuazione nei comuni di Lucca e Viareggio del nuovo catasto.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

(Segue lo squittinio per la durata di più di un'ora).

VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: SPESA PER LA STAZIONE DELLA FERROVIA DI GENOVA; IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.

Risultamento della votazione sul progetto di legge ieri approvato per maggiore spesa per la stazione delle strade ferrate in Genova:

Presenti e votanti.	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli	150
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile:

Presenti e votanti	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli	133
Voti contrari.	57

(La Camera approva).

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Rinnovamento degli uffici.

Discussione dei progetti di legge:

2° Maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero delle finanze a favore dell'azienda dei Presti in Firenze;

3° Abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri;

4° Arresto personale in materia civile e commerciale;

5° Spesa per acquisto della casa Medici in Milano ad uso dell'Intendenza militare;

6° Attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio.